

D.g.r. 11 ottobre 2021 - n. XI/5360**Nuove disposizioni per l'installazione, l'esercizio, la manutenzione, il controllo e l'ispezione degli impianti termici alimentati da biomassa legnosa - Aggiornamento della d.g.r. 3965 del 31 luglio 2015**

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso:

- che gli articoli 9 e 24 della l.r. 24/2006 dettano disposizioni in materia di impianti termici e attribuiscono alla Giunta la competenza a definire in modo puntuale la disciplina per l'installazione, l'esercizio e il controllo degli impianti termici, nel rispetto delle disposizioni nazionali;
- che con deliberazione della Giunta Regionale n. 3965 del 31 luglio 2015 sono state aggiornate le precedenti disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici, in conformità ai criteri previsti con l'art. 9 della l.r. 24/2006 e nel rispetto delle norme nazionali specifiche del settore;
- che con dgr 7095 del 18 settembre 2017 sono state approvate «Nuove misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA) e dell'accordo di programma di bacino padano 2017», prevedendo limitazioni per l'installazione e l'esercizio di impianti alimentati da biomassa;
- che con dgr n. 449 del 2 agosto 2018 è stato approvato l'«Aggiornamento del piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA), confermando le limitazioni di cui sopra»;

Dato atto che con dgr 3502 del 5 agosto 2020 è stato approvato l'aggiornamento delle disposizioni per l'installazione, l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici civili, rinviando ad un ulteriore provvedimento l'aggiornamento delle disposizioni relative agli impianti alimentati da biomassa;

Ritenuta la necessità di aggiornare le disposizioni allegate alla dgr 3965/2015, in modo da:

- definire in un quadro unitario e coerente le disposizioni relative all'installazione, all'esercizio, alla manutenzione, al controllo e all'ispezione degli impianti alimentati da biomassa, al fine di superare la frammentarietà delle precedenti disposizioni regionali;
- promuovere il rinnovo degli impianti installati, adeguandoli all'evoluzione tecnologica riscontrata negli ultimi anni, al fine di coniugare la valorizzazione della biomassa, che costituisce una risorsa importante per la riduzione dei gas serra e per l'economia montana, con la necessità di ridurre le emissioni in atmosfera del particolato sottile (PM10 e PM 2,5); disciplinare la pulizia delle canne fumarie, in modo da favorire il miglioramento della qualità dei fumi prodotti dalla combustione della biomassa e ridurre i rischi di incendio;

Visti:

- il d.p.r. 412/1993 «Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 e s.m.i.»;
- il d.lgs. 192/2005 «Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia» e s.m.i.;
- il d.lgs. 152/2006 «Norme in materia ambientale» e s.m.i.;
- il d.m. 37/2008 «Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11- quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici» e s.m.i.;
- il d.p.r. 74/2013 «Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192» e s.m.i.;
- il d.lgs. 102/2014 «Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE» e s.m.i.;
- i pareri del Ministero dello Sviluppo economico sull'applicazione del d.m. 37/2008, inclusi nella raccolta aggiornata al 21 giugno 2017, pubblicata sul sito istituzionale del medesimo Ministero;

- il d.m. 186/2017 «Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE»;

Viste le disposizioni contenute nel documento allegato «Disposizioni per l'installazione, l'esercizio, la manutenzione, il controllo e l'ispezione degli impianti termici alimentati da biomassa legnosa», parte integrante e sostanziale del presente atto, il quale prevede che:

- vengono assoggettati al controllo dell'efficienza energetica, alla registrazione nel CURIT e alla manutenzione periodica anche gli impianti che prima non erano soggetti alla disciplina regionale;
- viene consentito di mantenere in esercizio, fino al 15 ottobre 2024, i generatori a biomassa che sono stati installati prima del 18 settembre 2017 (data approvazione dgr Accordo di Bacino Padano), nel rispetto delle disposizioni sul rendimento energetico e sulla conformità impiantistica approvate con dgr 1118/2013, al fine di non obbligare i proprietari a sostenere la spesa per l'installazione di un nuovo generatore senza aver ancora ammortizzato i costi del precedente;
- viene previsto l'obbligo di usare solo pellet di qualità certificata A1 secondo la norma UNI EN ISO 17225-2;
- viene previsto l'obbligo di usare solo il cippato certificato secondo la norma UNI EN ISO 17225-4;
- viene prevista la necessità anche per gli spazzacamini di registrare in Curit la propria attività di manutenzione, per quanto limitata alla pulizia della canna fumaria; ciò consentirà di incrementare il numero degli impianti a biomassa accatastati (oggi sono poco più del 10% degli impianti stimati dall'Istat) e, conseguentemente, di monitorare in modo più attendibile l'evoluzione del parco impiantistico, la frequenza delle manutenzioni e l'impatto sulla qualità dell'aria;
- viene posto un termine definitivo per l'accatastamento di tutti gli impianti esistenti, precisando che la l.r. 24/2006 prevede una sanzione in caso di mancato rispetto della relativa scadenza;

Viste altresì le linee guida per favorire il corretto uso della biomassa negli impianti termici civili, al fine di ridurre l'impatto emissivo della combustione;

Dato atto, altresì, che il presente provvedimento:

- contribuisce all'attuazione del Programma energetico ambientale regionale, approvato con dgr 3706 del 12 giugno 2015, nonché del Piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria, come aggiornato con d.g.r. 449 del 2 agosto 2018;
- rientra nel risultato atteso identificato nel Programma Regionale di Sviluppo con codice TER. 0908.2219.2: «Aggiornamento della disciplina relativa agli impianti termici, con particolare riferimento a quelli alimentati da biomassa»;

Vista altresì la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 e i provvedimenti organizzativi della XI legislatura che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale e il conseguente conferimento degli incarichi;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il documento «Disposizioni per l'installazione, l'esercizio, la manutenzione, il controllo e l'ispezione degli impianti termici alimentati da biomassa legnosa», allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale (allegato 1), che pertanto sostituisce integralmente il documento «Disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici» approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 3965 del 31 luglio 2015;

2. di dare atto che le disposizioni di cui al punto precedente entrano in vigore, ove non diversamente indicato, dal 1° agosto 2022, data di inizio della stagione termica 2022 - 2023;

3. di approvare le «linee guida per l'uso della biomassa legnosa negli impianti termici civili», allegate alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale (allegato 2);

4. di dare atto che le disposizioni attuative del presente provvedimento, di natura più prettamente tecnico-operativa, saranno approvate con provvedimento del Dirigente competente;

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino

Serie Ordinaria n. 41 - Venerdì 15 ottobre 2021

Ufficiale della Regione Lombardia;

7. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ • _____

Allegato 1

Disposizioni per l'installazione, l'esercizio, la manutenzione, il controllo e l'ispezione degli impianti termici alimentati da biomassa legnosa

1 Premessa

La disciplina in materia di impianti termici civili fa riferimento a numerosi provvedimenti normativi di livello europeo, statale e regionale.

La normativa statale in materia di installazione, esercizio, manutenzione, controllo ed ispezione degli impianti termici presenta carattere di cedevolezza rispetto alla normativa regionale, per effetto di quanto stabilito con il D.Lgs. 192/2005 e ribadito dal D.P.R. 74/2013.

La disciplina regionale in materia di impianti termici civili è stabilita con provvedimenti della Giunta regionale, in conformità a quanto previsto dal titolo III della l.r. 26/2003 e dagli articoli gli artt. 9, 11 e 24 della l.r. 24/2006. Attualmente, la suddetta disciplina è stata approvata con delibera della Giunta regionale n. 3502 del 5.8.2020. Quest'ultima, tuttavia, ha aggiornato solo la disciplina che riguarda gli impianti non alimentati da biomassa legnosa, demandando ad un successivo provvedimento, in ragione della loro specificità, la disciplina relativa agli impianti alimentati da biomassa legnosa che, pertanto, è rimasta soggetta alla deliberazione n.3965 del 31.7.2015.

La combustione della biomassa legnosa, in effetti, ha il pregio di utilizzare una risorsa energetica rinnovabile, con la possibilità di valorizzare anche risorse locali, ma produce un impatto negativo sulla qualità dell'aria, soprattutto quando la combustione avviene con biomassa non idonea e in impianti obsoleti, privi delle caratteristiche tecniche che consentono di ridurre le emissioni e non regolarmente mantenuti.

A tale premessa, occorre aggiungere che con DGR n. 449 del 2018 è stato aggiornato il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria, definendo le misure necessarie per il raggiungimento dei valori limite e dei valori obiettivo dei diversi inquinanti, tra cui le polveri sottili (PM₁₀ e PM_{2,5}), che costituiscono una delle principali criticità del nostro territorio.

Con l'Accordo di Programma di Bacino padano, sottoscritto nel giugno 2017 dal Ministero dell'Ambiente e delle Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto e Emilia-Romagna, è stato previsto che le suddette Regioni applichino modalità comuni di individuazione e contrasto delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti atmosferici, con particolare riferimento al PM₁₀.

Regione Lombardia ha attuato questa previsione con la DGR n. 7095 del 18.9.2017, includendo alcune disposizioni anche in merito agli impianti termici civili alimentati da biomasse legnose.

L'evoluzione del contesto normativo (d.m. 186/2017, D.Lgs. 48/2020, D.Lgs. 73/2020) e delle misure di incentivazione per la rottamazione degli impianti obsoleti nonché gli sviluppi degli studi sulle emissioni inquinanti, resi possibili dall'eccezionale lockdown seguito all'emergenza Covid 19, rendono necessario l'aggiornamento della disciplina per gli impianti a biomassa legnosa, precisando gli adempimenti connessi alle fasi di installazione, esercizio, manutenzione, controllo ed ispezione.

2 Finalità

1. Le presenti disposizioni disciplinano gli impianti termici civili alimentati da biomassa legnosa con inclusi:
 - i requisiti per l'installazione e l'esercizio;

- le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e di controllo dell'efficienza energetica;
- le ispezioni e gli accertamenti, da intendersi come interventi di verifiche tecniche e documentali anche *in situ*, svolti da esperti qualificati incaricati dalle Autorità pubbliche competenti, ai sensi della l.r. 26/2003 e ss.mm.ii.;
- i requisiti degli ispettori;
- le procedure di invio del rapporto di controllo tecnico, attestante la conformità alla normativa dello stato di manutenzione ed esercizio dell'impianto termico;
- la responsabilità dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici;
- la modalità di "controllo e manutenzione degli impianti termici";
- la documentazione che identifica l'impianto termico e le comunicazioni da trasmettere alle Autorità competenti;
- i contributi per le Autorità competenti e le modalità di versamento, determinando gli importi in modo unitario, sulla base della fascia di potenza degli impianti termici;
- i criteri per la redazione della relazione biennale sulle risultanze delle ispezioni effettuate e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici svolte dalle Autorità competenti.

3 Ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento si applica a tutti gli impianti termici civili alimentati da biomassa legnosa presenti sul territorio regionale, con potenza al focolare fino a 3 MW; sono inclusi anche gli impianti per la produzione centralizzata di acqua calda sanitaria e gli impianti ad uso domestico utilizzati anche per la cottura dei cibi (es: termocucine e cucine economiche).

2. Sono esclusi dall'intero ambito di applicazione del presente provvedimento gli impianti:

- a) con potenza termica al focolare inferiore a 5 kW; tali impianti, tuttavia, rientrano nell'ambito di applicazione del presente provvedimento qualora siano presenti, nella stessa unità immobiliare, più apparecchi la cui potenza, sommata, dia un valore uguale o superiore a 5 kW;
- b) utilizzati per:
 - alimentare reti di teleriscaldamento, fatto salvo quanto previsto al punto 16.8;
 - alimentare processi produttivi di natura imprenditoriale;
 - manifestazioni temporanee quali fiere, mercati o feste padronali, ecc.;

Tali impianti devono comunque utilizzare biomassa legnosa idonea, come indicato al punto 19 e restano soggetti al divieto di arrecare molestie, ai sensi dell'art. 674 del codice penale.

4 Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente dispositivo si adottano le definizioni di seguito riportate.

- a. "Accertamento": l'insieme delle attività, svolte dagli incaricati, di controllo pubblico diretto ad accertare in via documentale o attraverso il sistema informativo del Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici, la conformità alle norme vigenti e il rispetto delle prescrizioni e degli obblighi stabiliti.
- b. "Apparecchio di riscaldamento localizzato": generatore di energia termica non collegato ad un sistema di distribuzione del calore, come – a titolo esemplificativo – un caminetto, una stufa, una cucina economica.

- c. “Apparecchio fisso”: generatore di energia termica per il cui corretto funzionamento è necessaria l’installazione su un supporto che ne assicuri l’immobilità. Per gli apparecchi a combustione, è necessario il collegamento a un sistema fisso di evacuazione dei fumi.
- d. “Autorità competente”: soggetto istituzionale a cui Regione Lombardia demanda i compiti di accertamento e ispezione degli impianti termici.
- e. “Biomassa legnosa”: la biomassa combustibile indicata nella Parte II, Sezione 4, Punto 1, lettere a), b), c), d), e) dell’Allegato X alla parte V del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.
- f. “Caminetto aperto”: focolare a bocca aperta alimentato da biomassa legnosa.
- g. “Caminetto chiuso”: focolare a bocca chiusa da una o più ante alimentato da biomassa legnosa.
- h. “Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici” o “CURIT”: Catasto reso disponibile su web da Regione Lombardia al servizio di cittadini, operatori del settore e Autorità competenti per le attività di ispezione sugli impianti termici, finalizzato alla diffusione di informazioni ed all’adempimento degli obblighi di natura amministrativa individuati dalla normativa vigente, in particolare relativamente alle attività dichiarative a cura degli operatori del settore.
- i. “Categoria di edificio”: la classificazione in base alla destinazione d’uso così come indicato all’articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e ss.mm.ii..
- j. “Centri di Assistenza Impianti termici” o “CAIT”: centri di informazione per gli operatori del settore e di supporto per la trasmissione telematica della documentazione relativa agli impianti termici riconosciuti dal gestore del Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici.
- k. “Certificazione energetica dell’edificio”: il complesso delle operazioni svolte dai soggetti accreditati per il rilascio dell’Attestato di Prestazione Energetica e delle raccomandazioni per il miglioramento della prestazione energetica dell’edificio.
- l. “Climatizzazione invernale”: l’insieme di funzioni atte ad assicurare, durante il periodo di esercizio dell’impianto termico consentito dalla normativa vigente in materia, il benessere degli occupanti mediante il controllo, all’interno degli ambienti, della temperatura e, ove siano presenti dispositivi idonei, della umidità, della portata di rinnovo e della purezza dell’aria.
- m. “Codice univoco dell’impianto termico”: il codice numerico o alfanumerico che identifica in modo inequivocabile un impianto termico. Tale codice è riportato sulla targa dell’impianto termico e su tutta la documentazione relativa all’impianto stesso.
- n. “Cogenerazione”: produzione simultanea, nell’ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011.
- o. “Collaudo di un impianto termico”: la verifica della rispondenza al progetto, se previsto, e alle norme di buona tecnica, nonché della qualità dei componenti installati con prova di funzionamento mediante la misurazione dei parametri di emissione dei prodotti della combustione, del rendimento e delle prove di tenuta dell’impianto, laddove previste.
- p. “Conduttore di impianti termici”: il Soggetto responsabile della corretta conduzione nell’esercizio dell’impianto termico. Per impianti di potenza nominale al focolare superiore a 232 kW il conduttore deve essere munito di apposito patentino rilasciato dalla Provincia ed essere iscritto nell’apposito registro.

- q. “Conduzione di impianto termico”: il complesso delle operazioni, effettuate attraverso comando manuale, automatico o telematico, per la messa in funzione, il governo della combustione, ove prevista, il controllo e la sorveglianza delle apparecchiature che compongono l'impianto, al fine di utilizzare l'energia termica prodotta convogliandola nelle quantità e qualità necessarie a garantire le condizioni di comfort, come previsto dalla norma tecnica UNI 8364.
- r. “Contabilizzazione del calore”: la determinazione dei consumi individuali di energia termica utile dei singoli utenti basata sull'utilizzo di contatori di calore, ripartitori o altri dispositivi conformi alla normativa di riferimento. La contabilizzazione del calore è definita diretta se si utilizzano contatori di calore, indiretta negli altri casi.
- s. “Contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC)”: accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari.
- t. “Contratto servizio energia”: un contratto che disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari alla gestione ottimale ed al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia, nell'osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui al paragrafo 4 dell'allegato II, del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 di attuazione della direttiva 2006/32/CE.
- u. “Contratto servizio energia plus”: un contratto servizio energia che si configura come fattispecie di un contratto di rendimento energetico, nell'osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui al paragrafo 5 dell'allegato II, del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 di attuazione della direttiva 2006/32/CE.
- v. “Contributo per la dichiarazione di avvenuta manutenzione”: il contributo per l'esecuzione degli accertamenti, delle ispezioni e delle attività di gestione del Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici che il responsabile dell'impianto termico deve corrispondere ogni due stagioni termiche (a prescindere dalla potenza al focolare dell'impianto termico), in occasione della trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione. Tale Contributo è corrisposto direttamente se il Responsabile coincide con la figura dell'Amministratore di Condominio o del Terzo responsabile, in tutti gli altri casi è corrisposto per tramite del Manutentore. Il contributo, unitario a livello regionale, è calcolato sulla base della fascia di potenza degli impianti termici ed esente da oneri fiscali e previdenziali. Una quota del Contributo è attribuito dalla Regione Lombardia ad ARIA S.p.A. e la restante quota è riservata all'Autorità competente.
- w. “Controlli sugli edifici o sugli impianti”: le operazioni svolte da tecnici abilitati operanti sul mercato al fine di appurare lo stato degli elementi edilizi o degli impianti e l'eventuale necessità di operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria.
- x. “Cucina economica”: una stufa che consente anche di cucinare, sia alla piastra con un piano di cottura, sia con un eventuale forno.
- y. “Diagnosi energetica”: la procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati.
- z. “Dichiarazione di avvenuta manutenzione” o “DAM”: il rapporto di controllo tecnico redatto dal manutentore, da trasmettere all'Autorità competente, corredato dai contributi economici, ove

previsti, per la copertura dei costi di accertamento ed ispezione da parte dell'Autorità competente e di gestione del CURIT. Tale dichiarazione è valida per due o quattro stagioni termiche a partire dal 1° agosto successivo alla data della manutenzione, in relazione alla tipologia di generatori presenti nell'impianto.

- aa. "Edificio": è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero fabbricato e relativi impianti ovvero a parti di fabbricato e relativi impianti, progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti.
- bb. "Edificio di nuova costruzione": un edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente dispositivo.
- cc. "Efficienza globale media stagionale dell'impianto termico" (ϵ) o "fattore di utilizzo dell'energia primaria": il rapporto tra il fabbisogno di energia termica per la climatizzazione e/o la produzione di acqua calda per usi sanitari e l'energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l'energia elettrica dei dispositivi ausiliari.
- dd. "Generatore di calore": il generatore di energia termica di qualsiasi tipo che permette di trasferire al fluido termovettore o direttamente nell'ambiente il calore prodotto dalla combustione.
- ee. "Gradi giorno di una località": il parametro convenzionale rappresentativo delle condizioni climatiche locali, utilizzato per stimare al meglio il fabbisogno energetico necessario per mantenere gli ambienti ad una temperatura prefissata; l'unità di misura utilizzata è il grado giorno, GG.
- ff. "Impianto termico": "Impianto termico": impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate;
- gg. "Impianto termico centralizzato": un impianto termico destinato a servire almeno due unità immobiliari.
- hh. "Impianto termico civile": impianto termico la cui produzione di calore è esclusivamente destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari. Sono pertanto inclusi anche gli impianti asserviti alla climatizzazione di serre, locali che ospitano i server, ecc. Restano escluse le celle frigorifere.
- ii. "Impianto termico di nuova installazione": un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio precedentemente privo di impianto termico, la cui data di installazione risulti inferiore a 6 mesi rispetto alla data di effettuazione del collaudo.

- jj. “Impianto termico disattivato”: un impianto termico privo di parti essenziali, senza le quali l'impianto non può funzionare, quali: generatore di calore, collegamento all'impianto elettrico (ove necessario al funzionamento); collegamento al sistema di evacuazione dei fumi. La disattivazione deve essere effettuata con modalità idonee a non consentire in alcun modo l'utilizzo dell'impianto. L'impianto disattivato non è soggetto agli obblighi di cui alle presenti disposizioni.
- kk. “Impianto termico individuale”: un impianto termico al servizio esclusivo di una singola unità immobiliare.
- ll. “Ispettore”: la persona fisica incaricata dall'Autorità competente per l'effettuazione di accertamenti e ispezioni sugli impianti termici, di cui individualmente sia garantita la qualificazione e l'indipendenza. L'ispettore può operare come parte di un organismo esterno incaricato dall'Autorità competente.
- mm. “Ispezione degli impianti termici”: il complesso degli interventi di controllo tecnico e documentale in situ, svolti da ispettori, mirato a verificare l'osservanza alle norme relative al contenimento dei consumi energetici nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici. Le attività di ispezione comprendono integralmente quelle di “verifica” previste dal D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.
- nn. “Manutenzione ordinaria dell'impianto termico”: le operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente.
- oo. “Manutenzione straordinaria dell'impianto termico”: gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto termico a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico; gli esiti delle operazioni di manutenzione vengono riportati nel relativo rapporto di controllo tecnico e sulla dichiarazione di conformità ove prevista.
- pp. “Miglioramento dell'efficienza energetica”: un incremento dell'efficienza degli usi finali dell'energia, risultante da cambiamenti tecnologici, comportamentali ed economici.
- qq. “Occupante”: chiunque ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio o unità immobiliare e dei relativi impianti termici.
- rr. “Organismo esterno competente”: l'organismo eventualmente incaricato dall'Autorità competente ad effettuare gli accertamenti e/o le ispezioni su edifici ed impianti.
- ss. “Periodo di riscaldamento”: il periodo annuale di esercizio dell'impianto termico previsto in base alle zone climatiche dal D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.
- tt. “Potenza termica al focolare di un generatore di calore”: il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità di misura utilizzata è il kW.
- uu. “Potenza termica convenzionale di un generatore di calore”: la potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo; l'unità di misura utilizzata è il kW.

- vv. “Potenza termica utile di un generatore di calore”: il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità di misura utilizzata è il kW.
- ww. “Produzione centralizzata di acqua calda per usi igienici e sanitari”: la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari a servizio di più utenze individuate o ad uso pubblico.
- xx. “Proprietario dell’impianto termico”: chi è proprietario, in tutto o in parte, dell’impianto termico; nel caso di condomini dotati di amministratore e serviti da impianti termici centralizzati e nel caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche, gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dal presente regolamento sono da intendersi riferiti agli amministratori di condominio e ai legali rappresentanti.
- yy. “Rendimento di combustione” o “rendimento termico convenzionale di un generatore di calore”: il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare.
- zz. “Rendimento termico utile di un generatore di calore”: il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare.
- aaa. “Responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico”: il proprietario, in tutto o in parte, dello stesso; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche, gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario sono da intendersi riferiti agli amministratori o, in caso di mancata nomina, al legale rappresentante. Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali, colui che occupa l’unità immobiliare, a titolo di locatario o in virtù di un diritto reale di godimento, subentra alla figura del proprietario, per la durata dell’occupazione, negli obblighi e nelle responsabilità connesse all’esercizio, alla manutenzione ordinaria dell’impianto termico ed alle ispezioni periodiche previste.
- bbb. “Ristrutturazione di un impianto termico”: un insieme di opere che comportano la modifica o un rinnovamento sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione; rientrano in questa categoria la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall’impianto termico centralizzato.
- ccc. “Scaldacqua unifamiliare”: l’apparecchio utilizzato per scaldare l’acqua per usi igienici e sanitari, in ambito residenziale o assimilato, a servizio di una unità immobiliare.
- ddd. “Sostituzione di un generatore di calore”: la rimozione di un vecchio generatore e l’installazione di un altro nuovo destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze.
- eee. “Stagione termica”: il periodo di riferimento per la validità della dichiarazione di avvenuta manutenzione; per convenzione si stabilisce che l’inizio della stagione termica è il 1 agosto di ogni anno e la chiusura è fissata al 31 luglio dell’anno successivo; si precisa che detta definizione non va a modificare il periodo di riscaldamento annuale.
- fff. “Stufa”: l’apparecchio adibito alla climatizzazione invernale in cui il calore viene trasferito all’aria dell’ambiente per scambio diretto.
- ggg. “Targa dell’impianto”: il supporto su cui è riportato il codice identificativo univoco dell’impianto termico, da apporre sul generatore di calore o nei pressi della centrale termica.
- hhh. “Targatura degli impianti”: l’operazione che consente all’Autorità competente di procedere all’assegnazione di un codice identificativo univoco per il singolo impianto.

- iii. Tecnico abilitato alla progettazione degli impianti: un soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti, iscritto agli ordini professionali degli ingegneri, degli architetti, dei chimici, degli agronomi e forestali ovvero ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali, secondo le specifiche competenze tecniche richieste indicate dai rispettivi ordini.
- jjj. “Temperatura dell’aria in un ambiente”: la temperatura dell’aria misurata secondo le modalità prescritte dalla norma tecnica vigente all’atto dell’effettuazione della misura.
- kkk. “Termocamino”: un focolare a bocca chiusa da una o più ante alimentato da biomassa legnosa e che utilizza per il riscaldamento un fluido termovettore acqua a circolazione forzata.
- lll. “Termocucina”: una termostufa che utilizza per il riscaldamento il fluido termovettore acqua a circolazione forzata, che consente anche di cucinare sia alla piastra con un piano di cottura, sia con un eventuale forno.
- mmm. “Termoregolazione”: il sistema di regolazione climatica che interviene direttamente sul generatore. Nei casi di impianti centralizzati dotati di regolazione autonoma per singola unità abitativa o singoli ambienti la regolazione può avvenire su più di due livelli di temperatura nell’arco delle 24 ore.
- nnn. “Termostufa”: un apparecchio adibito alla climatizzazione invernale che utilizza per il riscaldamento un fluido termovettore acqua a circolazione forzata.
- ooo. “Terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico”: impresa che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal Responsabile ad assumere la responsabilità dell’esercizio, della conduzione, della manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici ed alla salvaguardia ambientale.
- ppp. “Unità immobiliare”: parte, piano o appartamento di un edificio progettati o modificati per essere usati separatamente.
- qqq. “Valori nominali delle potenze e dei rendimenti”: i valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo.

5 Competenze

1. Ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii., le Regioni provvedono all’attuazione dello stesso decreto e possono adottare provvedimenti migliorativi di quelli disposti con esso, in termini di:
 - a) flessibilità applicativa dei requisiti minimi, anche con l'utilizzo di soluzioni alternative, in relazione a specifiche situazioni di impossibilità o di elevata onerosità, che comunque garantiscano un equivalente risultato sul bilancio energetico regionale;
 - b) semplificazioni amministrative in materia di esercizio, manutenzione, controllo e ispezione degli impianti termici, soprattutto in relazione all'integrazione dei controlli di efficienza energetica con quelli in tema di qualità dell'aria.
2. Per garantire la continuità delle attività di ispezione degli impianti termici avviate a seguito del D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii, Regione Lombardia ha individuato, con L.R. n. 26/03, i Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e le Province per il restante territorio quali Autorità competenti alle attività di ispezione degli impianti termici. Si da atto che la Provincia di Milano è stata sostituita dall’ente Città Metropolitana di Milano.

3. Per le attività di accertamento e ispezione, necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, le Autorità competenti possono avvalersi anche di altri organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e l'indipendenza, come indicato al successivo punto 21.

6 Targatura degli impianti termici

1. La targatura degli impianti termici ha l'obiettivo di identificare ogni impianto in modo univoco attraverso un codice. L'apposizione della Targa sull'impianto avviene tramite:
 - l'installatore, in fase di installazione di nuovi impianti o ristrutturazioni e sostituzione del generatore/i per impianti esistenti non ancora targati;
 - il terzo responsabile, ove nominato, o il manutentore, in caso di manutenzione di un impianto non ancora targato per il quale è prevista la trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione (DAM);
 - l'ispettore, in caso di ispezione di impianti non ancora targati.

L'applicazione della Targa impianto risulta conclusa con la registrazione in CURIT del numero di codice della Targa stessa. La competenza della registrazione a CURIT è dell'operatore che l'ha apposta all'impianto e non può essere delegata ad altro soggetto, salvo nel caso in cui l'operatore si avvalga del supporto di un CAIT, delegandolo anche alla registrazione in CURIT della Targa. L'irregolare svolgimento del processo di targatura dell'impianto espone il soggetto che ha operato sull'impianto alle sanzioni previste dall'art. 27, comma 13, della l.r. 24/2006.

2. Il codice univoco della targa deve essere riportato sui modelli di registrazione della scheda identificativa dell'impianto e su quelli del rapporto di controllo tecnico da trasmettere al CURIT.
3. È vietato applicare una nuova Targa ad impianti precedentemente targati da altri operatori. Nel caso in cui un operatore non riesca a prendere in carico un impianto fisicamente già targato occorre chiedere supporto operativo all'Autorità competente per territorio o, in subordine, ad ARIA S.p.A. tramite i canali di comunicazione previsti dal portale internet CURIT.
4. Il codice della Targa identifica l'impianto per tutto il tempo in cui viene mantenuto in esercizio, tenendo presente che, nei casi di ristrutturazione dell'impianto termico e nei casi di sostituzione del generatore, anche ove sia previsto il cambio di vettore energetico utilizzato, la Targa Impianto non deve essere sostituita. Occorre procedere alla targatura del nuovo o dei nuovi impianti solo nei casi di trasformazione di un impianto termico centralizzato in più impianti autonomi e viceversa, o nei casi in cui si sostituisce il generatore su cui è applicata la targa e non sono disponibili fisicamente le targhe di scorta previste perché terminate o smarrite dal responsabile. In ogni caso all'atto della registrazione a CURIT della nuova Targa si deve utilizzare la scheda impianto già esistente nel Catasto, specificando il motivo della nuova targatura ed il codice di quella precedente.
5. Il codice della Targa deve essere obbligatoriamente riportato nell'apposito campo presente nei vari modelli di comunicazione da trasmettere all'Autorità competente tramite il CURIT; l'assenza del codice configura una trasmissione non corretta al sistema CURIT.
6. La Targa degli impianti centralizzati deve essere realizzata con materiale idoneo per essere apposta all'esterno della centrale termica in corrispondenza dell'ingresso. Per tale operazione possono essere coinvolti nella produzione delle targhe stesse anche i Terzi responsabili e gli Amministratori di condominio.

7. Nel caso di impianti composti da più generatori che condividono lo stesso sistema di distribuzione, la targa dell'impianto è unica. Laddove i generatori che costituiscono l'impianto sono alimentati da fonti energetiche differenti la targa è apposta sul generatore principale. In caso di impianto costituito da generatori alimentati con combustibili diversi, il generatore principale deve essere individuato tra i generatori alimentati con combustibile fossile, scegliendo, nell'ordine: gas naturale, gpl, gasolio. In tutti gli altri casi, l'individuazione del generatore principale è realizzata scegliendo tra i generatori presenti quello con la maggiore potenza.

7 Documenti dell'impianto

1. Tutti gli impianti termici devono essere dotati di:
 - a) libretto di impianto conforme al modello adottato con decreto regionale n. 8224 del 16.6.2021 e ss.mm.ii.;
 - b) libretto di uso e manutenzione dell'impianto redatto dall'impresa che lo ha realizzato o incaricata della manutenzione dell'impianto;
 - c) libretto con le istruzioni per l'uso, la manutenzione e l'installazione del generatore e delle apparecchiature dell'impianto, fornito dai produttori, e che contiene la certificazione ambientale di cui al d.m. 186/2017, ove prevista;
 - d) autorizzazioni amministrative quali libretto matricolare di impianto, s.c.i.a antincendio e denuncia ISPEL o INAIL, ove obbligatori;
 - e) dichiarazione di conformità o dichiarazione di rispondenza prevista dal D.M. 37/08, e, per gli impianti installati antecedentemente l'entrata in vigore di detto decreto, documentazione di cui alla Legge 46/90;
 - f) i rapporti di controllo tecnico previsti per ogni manutenzione effettuata, sia ordinaria che straordinaria, conformi ai modelli adottati con decreto regionale n. 8224 del 16.6.2021 e ss.mm.ii. secondo la tipologia di apparecchio;
 - g) targa dell'impianto a seguito della procedura di targatura di cui al precedente punto 6.
2. Nel libretto di installazione, uso e manutenzione dell'apparecchio deve essere indicato, a cura del produttore:
 - a) la classe di appartenenza, ove prevista dal d.m. 186/2017;
 - b) le eventuali ulteriori informazioni necessarie affinché siano rispettate le prestazioni emissive;
 - c) le corrette modalità di gestione del generatore;
 - d) il regime di funzionamento ottimale;
 - e) i sistemi di regolazione presenti e le configurazioni impiantistiche più idonee, ivi compresi i valori ottimali del tiraggio per il sistema di evacuazione dei prodotti della combustione cui deve essere collegato il generatore.
3. In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'unità immobiliare, la dichiarazione di conformità, il libretto di impianto e il libretto d'uso e manutenzione e tutta la documentazione a corredo devono essere consegnati all'avente causa, debitamente aggiornata.

8 Requisiti per l'installazione

1. L'installazione, la ristrutturazione e la sostituzione di impianti termici alimentati da biomassa legnosa o di loro parti devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 e dell'art. 15 del d.lgs. 28/2011 e in conformità

alle istruzioni tecniche rese disponibili dall'impresa produttrice, nonché a quanto prescritto dalle norme UNI e CEI in vigore sul territorio nazionale.

2. Nel caso di installazioni di generatori con potenza nominale del focolare maggiore del valore preesistente di oltre il 10%, l'aumento di potenza deve essere motivato con la verifica dimensionale dell'impianto di climatizzazione invernale condotto secondo la norma UNI EN 12831.
3. Le attività di cui al punto 1, relative ad impianti con potenza al focolare fino a 35 kW deve essere effettuata in conformità alla norma UNI 10683 (*Generatori di calore alimentati a legna o altri biocombustibili solidi - Verifica, installazione, controllo e manutenzione*) nonché alla norma UNI EN 13384-1:2019 (Camini - Metodi di calcolo termo e fluido dinamico - Parte 1: Camini asserviti a un unico apparecchio a combustione). Per impianti con potenza al focolare superiore a 35 kW occorre rispettare i requisiti tecnici e costruttivi indicati nell'allegato IX, parte seconda, alla parte V del d.lgs. 152/2006 e nel rispetto delle disposizioni tecniche ed amministrative riguardanti la prevenzione incendi e la sicurezza idronica, ove applicabili.
4. Al termine delle operazioni di installazione, ristrutturazione o sostituzione, l'installatore deve effettuare una verifica sul corretto funzionamento dell'impianto. A valle della verifica dello stesso, l'installatore deve rilasciare la Dichiarazione di conformità riferita a tutti i componenti dell'impianto, compreso il sistema di evacuazione dei prodotti della combustione, come previsto dal Decreto Ministeriale n.37 del 2008, dalla norma UNI 10683 per potenze fino a 35 kW al focolare e dal d.lgs. 152/2006 per potenze superiori. I sistemi fumari nuovi e quelli ristrutturati devono essere conformi ai requisiti del Regolamento UE 305/2011, relativo ai prodotti da costruzione. L'installatore redige anche il Libretto di impianto in tutte le parti interessate ed obbligatorie ai fini dell'accatastamento. Tutta la documentazione prodotta deve essere rilasciata al responsabile di impianto.
5. La messa in esercizio dell'impianto coincide con il completamento delle prove di funzionalità, a valle dell'installazione. L'attivazione dell'impianto coincide con la prima accensione e la trasmissione della documentazione all'Autorità competente tramite CURIT da parte dell'installatore entro la fine del mese successivo. Gli stessi adempimenti devono essere rispettati anche in caso di sola sostituzione del generatore. Il Libretto di Impianto completo di tutte le schede che identificano i componenti dell'impianto, in particolare della scheda 1 "scheda identificativa dell'impianto", deve essere trasmesso al CURIT corredato dai rapporti di controllo tecnico del generatore, o dei generatori che costituiscono l'impianto, per certificare l'avvenuta prova di corretto funzionamento all'atto dell'installazione. I modelli da utilizzare sono quelli adottati dal decreto regionale n.8224 del 16.06.2021 e ss.mm.ii. e devono essere trasmessi dalla ditta installatrice entro la fine del mese successivo alla data dell'installazione. In questi casi la documentazione deve essere trasmessa all'Autorità competente esclusivamente attraverso lo strumento del Catasto senza il pagamento degli eventuali contributi economici previsti per le Dichiarazioni di avvenuta manutenzione.
6. L'installatore può delegare le attività di messa in esercizio dell'impianto ad un altro operatore in possesso dei requisiti tecnici necessari per la tipologia di impianto da installare; la messa in esercizio dell'impianto deve comunque essere effettuata in presenza di entrambi gli operatori e gli stessi devono sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico. La trasmissione della documentazione all'Autorità competente compete all'installatore.

9 Messa in esercizio dell'impianto

1. La messa in esercizio dell'impianto può essere effettuata fino a 6 mesi dalla data di posa del generatore. Nel periodo antecedente alla messa in esercizio, l'impianto risulta non attivo e pertanto non può essere utilizzato. In questo caso l'attivazione dell'impianto coincide con la prima accensione e la trasmissione della documentazione all'Autorità competente tramite CURIT da parte dell'installatore avviene senza il riconoscimento dei contributi previsti al successivo punto 26. Se la messa in esercizio viene effettuata dopo 6 mesi dall'installazione dell'impianto, l'installatore è comunque vincolato agli obblighi previsti per il rilascio della relazione della dichiarazione di conformità e alla trasmissione all'Autorità competente della documentazione prevista ed è tenuto alla corresponsione dei contributi sopra citati.
2. La data di installazione è individuata nella dichiarazione di conformità relativa alla messa in esercizio dell'impianto. Nel caso la messa in esercizio dell'impianto non sia contestuale all'installazione del generatore e non vi siano altri elementi oggettivi attestanti la data di installazione, occorre fare riferimento al documento fiscale dell'acquisto del generatore da parte del responsabile dell'impianto termico.
3. Per gli impianti che, entro 6 mesi dall'installazione, sono posti in esercizio senza collaudo o sono collaudati senza trasmissione della documentazione, la sanzione richiamata al punto 30 comma 5 lettera d) si applica all'Installatore.

10 Requisiti degli impianti termici

1. Sono confermate le disposizioni della dgr 7095 del 18.9.2017 ("Nuove misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (pria) e dell'accordo di programma di bacino padano 2017") e della successiva dgr n. 449 del 2.8.2018 ("Approvazione dell'aggiornamento del piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA)" di seguito indicate:
 - a) divieto di installare, su tutto il territorio regionale:
 - generatori inferiori a 3 Stelle a partire dall'1/10/2018;
 - generatori inferiori a 4 Stelle a partire dall'1/1/2020.
 - b) I generatori a biomassa installati prima dell'1.1.2020 possono essere mantenuti in esercizio se appartenenti almeno alla classe 3 Stelle.
2. La classe di appartenenza di cui sopra deve essere dimostrata unicamente con la certificazione ambientale di cui al decreto ministeriale n.186/2017, rilasciata da un organismo notificato e resa disponibile dal produttore. I requisiti di cui sopra si applicano alle caldaie fino a 500 kW. Restano escluse dall'obbligo di dotazione della certificazione ambientale ex d.m. 186/2017 le stufe ad accumulo progettate ed assemblate in opera secondo la norma UNI EN 15544", in quanto non certificabili ai sensi del suddetto decreto.
3. Gli impianti termici civili con potenza termica nominale superiore a 500 KW sono soggetti ai limiti di emissione di cui all'art. 286 del d.lgs. 152/2006. Tutti gli impianti termici civili alimentati a biomassa con potenza inferiore a 3 MW e che non rientrano nelle esclusioni di cui al punto 3, sono soggetti alle disposizioni contenute nel presente provvedimento.
4. Per tenere nella dovuta considerazione i costi sostenuti dai cittadini che, in attuazione delle disposizioni regionali introdotte con d.G.R. 1118/2013 (indicate al punto 15 del relativo allegato), hanno provveduto a dotarsi di generatori a biomassa legnosa conformi alle suddette disposizioni, installati entro il 18.9.2017 (data approvazione dgr Accordo di Bacino Padano) e dotati di regolare dichiarazione di conformità, possono essere mantenuti in esercizio fino al 15.10.2024, anche se

privi dei requisiti dei commi di cui sopra o del certificato ambientale di cui al d.m. 186/2017. Fino alla stessa data, possono essere mantenuti in esercizio tutti gli impianti termici civili che costituiscono l'unica fonte di riscaldamento dell'abitazione.

5. Gli impianti che non rispettano i requisiti previsti e che non rientrano nei casi di esclusione di cui al punto 3 o in quelli di deroga sopra citati, devono essere disattivati. Non sono soggetti all'obbligo di disattivazione i caminetti e gli impianti con potenza al focolare fino a 10 kW utilizzati saltuariamente per scopi ricreativi e non per l'abituale riscaldamento. E' comunque necessario che il Responsabile dell'impianto indichi sul libretto di cui al punto 7, lettera a), l'ipotesi in cui ricade l'impianto (deroga o disattivazione o uso saltuario). In caso di disattivazione, il Responsabile dell'impianto è tenuto a trasmettere all'Autorità competente la dichiarazione riportante le modalità di disattivazione, secondo quanto riportato sul portale internet del Curit.
6. Sono altresì esclusi dall'obbligo di disattivazione gli impianti storici, collocati in edifici soggetti a tutela secondo le disposizioni contenute nel d.lgs. 42/2014 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"). Il loro uso non può comunque assolvere, in modo esclusivo, al fabbisogno di riscaldamento dell'edificio.
7. Tutti gli impianti termici civili sono soggetti agli obblighi previsti dal presente provvedimento in merito alla manutenzione e alle caratteristiche della biomassa da utilizzare.

11 Nuovi requisiti e relative scadenze per l'installazione di impianti

1. A decorrere dal 15.10.2024, l'installazione di nuovi impianti alimentati da biomassa è soggetta ai requisiti di seguito indicati:
 - a) **Nei Comuni sopra i 300 m slm** i generatori dovranno essere classificati con almeno 4 stelle ed avere emissioni di polveri sottili non superiori a 20 mg/Nm³, come da certificazione rilasciata ai sensi del d.m. 186/2017;
 - b) **Nei Comuni sotto i 300 m slm** i generatori dovranno essere classificati con almeno 4 stelle ed avere emissioni di polveri sottili non superiori a 15 mg/Nm³ ed emissioni di COT non superiori a 35 mg/Nm³, come da certificazione rilasciata ai sensi del d.m. 186/2017.

Ai fini del rispetto dei suddetti requisiti, l'altitudine del Comune è riferita all'altitudine del centro, disponibile sul sito dell'ISTAT all'indirizzo: <https://www.istat.it/it/archivio/156224>.

I requisiti di cui sopra, per i generatori con potenza superiore a 500 kW, dovranno essere dimostrati mediante certificazione del produttore, nella quale dovrà essere indicato il tipo di combustibile utilizzato. Le emissioni in atmosfera dovranno essere certificate da un laboratorio accreditato secondo la norma EN ISO/IEC 17025 misurate in sede di impianto, con indicazione del biocombustibile utilizzato.

2. Per l'installazione di nuovi impianti con **potenze al focolare superiori a 35 kW**, i requisiti di cui al punto 1 b) si applicano a decorrere dal 15.10.2022.
3. A decorrere dal 15.10.2022, nel caso di installazione di impianti a biomassa in sostituzione di impianti alimentati a metano, GPL o altra risorsa energetica che non sia la biomassa legnosa, i generatori devono avere i seguenti requisiti:
 - a) **Per potenze al focolare inferiori o uguali a 15 kW**, classificazione con almeno 5 stelle ed emissioni di polveri sottili non superiori a 15 mg/Nm³, come da certificazione rilasciata ai sensi del d.m. 186/2017;
 - b) **Per potenze al focolare superiori a 15 kW:**
 - certificazione di conformità alla norma UNI EN 303-5 o alla norma UNI EN 14785;

- classificazione 5 stelle ex d.m. 186/2017 con emissioni di polveri sottili non superiori a 5 mg/Nm³ e di Carbonio Organico Totale (COT) non superiori a 2 mg/Nm³; Il rendimento termico utile dovrà essere attestato da una dichiarazione del produttore del generatore, con indicato il tipo di combustibile utilizzato;
- alimentazione automatica;
- installazione di un sistema di filtrazione, integrato o esterno al corpo caldaia, anche a condensazione. Il rapporto tra le ore di funzionamento del filtro e le ore di funzionamento della caldaia non deve essere inferiore al 90%. Il responsabile dell'impianto deve conservare i dati relativi alle ore di funzionamento del sistema filtro e del generatore, registrati dai sistemi di regolazione e controllo, e metterli a disposizione dell'Autorità competente, in caso di ispezione o accertamento.
- Per le caldaie con potenza ≤ 500 kW, installazione di un sistema di accumulo termico non inferiore a 20 l/kW, per garantire un'adeguata funzione di compensazione di carico, con l'obiettivo di minimizzare i cicli di accensione e spegnimento, secondo quanto indicato dal progettista, sulla base dell'analisi del sistema edificio-impianto. Per le caldaie con potenza >500 kW, nel caso in cui l'installazione del sistema di accumulo non sia tecnicamente fattibile, i fattori limitativi dovranno essere opportunamente evidenziati nella relazione tecnica di progetto.

12 Assolvimento dell'obbligo di cui all'allegato 3 del d.lgs. 28/2011 con impianti alimentati a biomassa.

1. La dgr 7095/2017 vieta, nel caso in cui la normativa preveda l'obbligo di coprire almeno il 50% del fabbisogno energetico per riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria con fonti rinnovabili, di avvalersi di impianti alimentati da biomassa. Poiché tale previsione penalizza i comuni di montagna perché, in presenza di basse temperature, le pompe di calore geotermiche hanno rendimenti bassi, nelle zone C1 e C2 indicate dal Piano per gli Interventi per la Qualità dell'Aria (PRIA), approvato con dgr 449 del 2.8.2018, si consente di coprire la quota obbligatoria di cui sopra con caldaie a biomassa, certificate ai sensi del d.m. 186/2017, che rientrino in una delle seguenti tipologie:
 - caldaie automatiche a pellet e cippato, classe 5 Stelle;
 - caldaia a legna, classe 5 Stelle, con puffer ≥ 60 l/kW solo nel caso di autoproduttori della biomassa;
2. Ad integrazione della caldaia di cui al punto 1, dovrà essere installato un impianto solare termico o una pompa di calore per la copertura di almeno il 50% del fabbisogno di acqua calda sanitaria. Sono ammessi anche i sistemi ibridi rinnovabili caldaia a biomassa-pompa di calore.

13 Verifica dei requisiti in esercizio

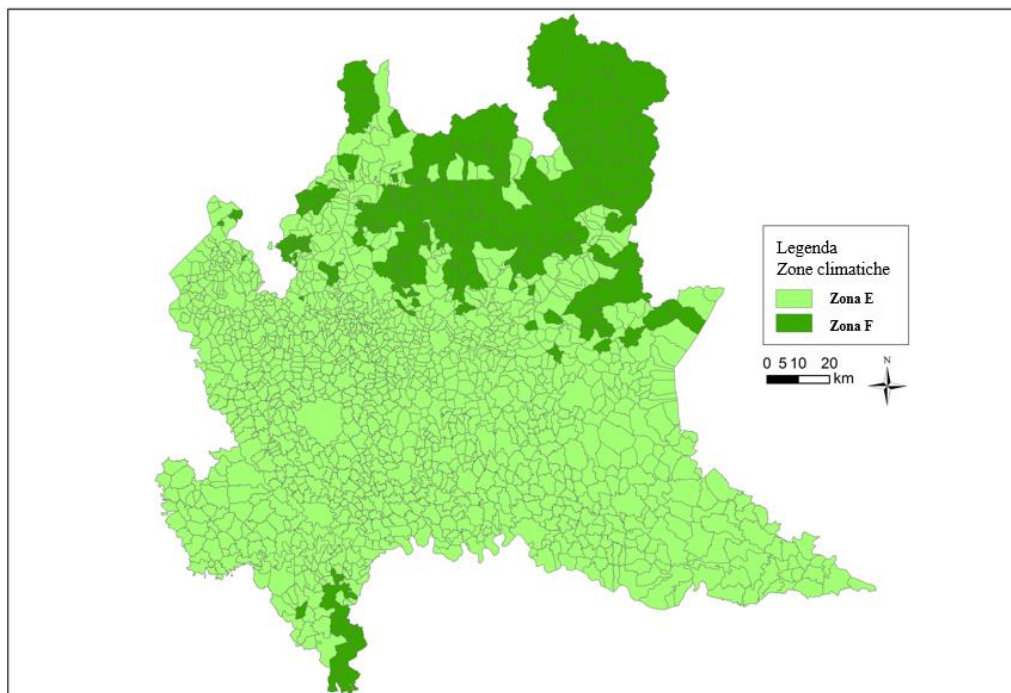
1. Gli impianti termici civili, con potenza al focolare inferiore o uguale a 500 kW, in possesso dei requisiti di cui al punto 11, non sono soggetti ai controlli annuali sui valori delle emissioni previsti dall'art. 286, comma 2, del d.lgs. 152/2006. Per tali impianti si applicano le verifiche previste dal DPR 74/2013, svolte dai manutentori con le periodicità indicate al punto 16.
2. I controlli annuali sui valori delle emissioni previsti dall'art. 286, comma 2, del d.lgs. 152/2006 continuano ad applicarsi agli impianti termici civili con potenza superiore a 500 kW.
3. Il responsabile dell'impianto deve conservare i dati relativi alle ore di funzionamento del sistema filtro e del generatore, ove previsti, per metterli a disposizione delle Autorità competenti in caso

di controllo.

4. Il rispetto dei valori limite di emissione prescritti deve essere dimostrato in occasione delle verifiche annuali ex art. 286 del d.lgs. 152/2006 (riportati nel Libretto di Impianto e registrati nel CURIT).

14 Limiti di esercizio degli impianti termici e delle temperature in ambiente

1. Durante il funzionamento dell'impianto termico per la climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell'aria non può essere superiore ai seguenti valori:
 - a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
 - b) 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.Il mantenimento della temperatura dell'aria negli ambienti entro i limiti fissati è ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia.
2. La rilevazione della temperatura in ambiente è effettuata con la strumentazione e secondo la metodologia previste dalla norma UNI 8364.
3. Gli ospedali, le cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché le strutture protette per l'assistenza e il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici, sono esclusi dal rispetto dei commi 1 e 2, limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti o degli ospiti. Per gli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili, per le sedi delle rappresentanze diplomatiche e di Organizzazioni internazionali non ubicate in stabili condominiali, le Amministrazioni comunali possono concedere deroghe motivate ai limiti di temperatura di cui ai commi 1 e 2, qualora elementi oggettivi o esigenze legate alla specifica destinazione d'uso giustificano temperature diverse di detti valori.
4. Per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, i Comuni possono concedere deroghe ai limiti di temperatura dell'aria negli ambienti di cui ai commi 1 e 2, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) le esigenze tecnologiche o di produzione richiedano temperature diverse dai valori limite;
 - b) l'energia termica per la climatizzazione estiva e invernale degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo.
5. Gli impianti termici destinati alla climatizzazione degli ambienti sono condotti in modo che, durante il loro funzionamento, non siano superati i valori massimi di temperatura indicati ai commi 1.
6. L'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito nel rispetto dei seguenti limiti, relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione, articolata anche in due o più sezioni:
 - a) Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo;
 - b) Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo;
 - c) Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;
 - d) Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;
 - e) Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
 - f) Zona F: nessuna limitazione.



7. Al di fuori di tali periodi e senza alcuna ulteriore disposizione delle Autorità, gli impianti termici possono essere attivati dal Responsabile solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustificano l'esercizio e, comunque, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria. La durata giornaliera di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F è compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.
8. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7, e 8 non si applicano:
 - a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
 - b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
 - c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
 - d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
 - e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.
9. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9, limitatamente alla sola durata giornaliera di attivazione, non si applicano nei seguenti casi:
 - a) edifici adibiti a uffici e ad attività commerciali o a loro assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
 - b) impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore;
 - c) impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria;

- d) impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste al comma 5, per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
 - e) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate, dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a $16^{\circ}\text{C} + 2^{\circ}\text{C}$ di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione, di cui al comma 7 del presente punto;
 - f) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate sui quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unità immobiliare stessa, dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore; il programmatore deve comunque essere programmato in modo tale da non superare il limite massimo di attivazione oraria giornaliera per la singola unità immobiliare, come previsto dal comma 7;
 - g) impianti termici per singole unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore nonché lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessità dell'utente, purché il programmatore sia programmato in modo tale da non superare il limite massimo di attivazione oraria giornaliera, come previsto dal comma 7;
 - h) impianti termici condotti mediante "contratti di servizio energia" o "contratti di rendimento energetico", ove i corrispettivi sono correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti consentiti dal presente dispositivo, purché si provveda, durante le ore al di fuori della durata di attivazione degli impianti consentita dai commi 7 e 8, ad attenuare la potenza erogata dall'impianto nei limiti indicati alla lettera e).
10. Presso ogni impianto termico al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate, il proprietario o l'Amministratore espongono una tabella contenente:
- a) l'indicazione del periodo annuale di esercizio dell'impianto termico e dell'orario di attivazione giornaliera prescelto;
 - b) le generalità e il recapito del Responsabile dell'impianto termico, ivi compreso anche il codice fiscale;
 - c) il Codice Targa Impianto assegnato dal Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici.
11. In deroga a quanto previsto dal presente punto, i Sindaci, con propria ordinanza da comunicare immediatamente alla popolazione, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia per singoli immobili.

15 Limiti di esercizio temporanei per superamento dei valori soglia per la qualità dell'aria.

1. Al verificarsi di condizioni di persistenza dello stato di superamento del valore di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ della concentrazione di PM10 nell'aria, si applicano le misure di limitazione temporanea di 1° o 2° livello così come previsto dalla dgr 7095 del 18.9.2017 e dai successivi provvedimenti per la tutela della qualità dell'aria.

16 Manutenzione e controllo

1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite in conformità a quanto previsto dagli art. 7 e 8 del dpr 74/2013. L'attività di controllo deve estendersi anche alla biomassa utilizzata e deve includere la verifica del contenuto idrico, mediante idoneo strumento di misura.
2. Le operazioni di cui sopra devono essere registrate in un Rapporto di controllo di efficienza energetica redatto secondo i modelli approvati con decreto regionale n.8224 del 16.06.2021 e con la periodicità minima di seguito indicata:

Potenza termica nominale al focolare	$\leq 10\text{kW}$	$>10 \leq 15 \text{ Kw}$	$> 15 \text{ kW}$
Anni	4	2	1

3. Qualora le istruzioni tecniche dell'impresa installatrice o del produttore dell'apparecchio prevedano controlli e manutenzioni con scadenze più ravvicinate per garantire la sicurezza delle persone e delle cose; le stesse devono essere riportate nel Rapporto di controllo a cura del manutentore. Il responsabile dell'impianto è tenuto a rispettare le suddette istruzioni, mentre, qualora prevedano scadenze più lunghe, il responsabile dell'impianto è tenuto a rispettare le scadenze indicate nella tabella di cui sopra.
4. Al termine dell'attività di controllo ed eventuale manutenzione, l'operatore abilitato provvede a redigere e sottoscrivere lo specifico Rapporto, secondo i modelli adottati con decreto regionale 8224 del 16.6.2021. Una copia del Rapporto è rilasciata al Responsabile dell'impianto, che lo allega al libretto d'impianto. La manutenzione si intende conclusa al momento in cui tutti i componenti che costituiscono l'impianto sono stati sottoposti a controllo, accertandone la regolare funzionalità. La data di controllo da riportare sui rapporti è quella con cui viene conclusa la manutenzione di tutte le parti. La trasmissione del Rapporto di controllo tecnico in forma cartacea all'Autorità competente non è più necessaria; tale trasmissione deve essere fatta solo su esplicita richiesta della stessa Autorità ai fini delle verifiche documentali ad essa in carico. Per tale motivo, il manutentore è tenuto a conservare copia del suddetto rapporto per almeno 5 anni dalla data di cui sopra. Il Rapporto deve essere registrato nel CURIT entro la fine del mese successivo alla data di controllo. Se il soggetto si avvale del supporto di un CAIT, la documentazione deve essere consegnata al CAIT con la medesima tempistica.
5. Il controllo si intende concluso al momento in cui tutti i componenti dell'impianto sono stati sottoposti a controllo ed è stata effettuata la manutenzione necessaria per assicurare l'esercizio dell'impianto nel pieno rispetto delle norme vigenti. Il Rapporto di controllo deve essere redatto e registrato al CURIT anche nel caso di impianti non disattivati, indipendentemente dalla possibilità di essere mantenuti in esercizio in base alle disposizioni vigenti.
6. Gli impianti termici in esercizio che non sono mai stati oggetto di controllo da parte di un operatore abilitato, come previsto al punto 16.1, o che, in ogni caso, non sono registrati nel CURIT, devono essere sottoposti al controllo e all'eventuale manutenzione da parte di un

operatore abilitato entro il 31.7.2023, indipendentemente dalla conformità degli impianti stessi alle disposizioni vigenti. Il responsabile dell'impianto termico che non provvede a far eseguire il suddetto controllo entro la scadenza di cui sopra e, successivamente, con la periodicità di cui al punto 16.2, è soggetto alla sanzione indicata all'art. 15, comma 5, del d.lgs. 192/2005.

7. Tutti i manutentori ed installatori che operano nel territorio di Regione Lombardia sono tenuti al rispetto delle presenti disposizioni per ottemperare alle quali è necessario registrarsi al CURIT e mantenere aggiornati i dati della propria registrazione. Ogni modifica ed aggiornamento delle informazioni richieste devono essere aggiornate entro 30 giorni dalla variazione. In particolare le informazioni riguardano gli operatori a servizio dell'impresa, la strumentazione tecnica e le relative tarature, le informazioni di contatto, ivi compreso l'indirizzo di posta elettronica certificato come previsto dalla Legge n. 221/2012 e ss.mm.ii. Il mancato aggiornamento delle informazioni comporta la sospensione dell'accesso al Catasto.
8. I gestori delle reti di teleriscaldamento, anche se proprietari delle sottostazioni di scambio termico, non possono, in quanto distributori di energia, provvedere alla manutenzione delle suddette sottostazioni, sia direttamente sia con aziende collegate, controllate o partecipate. Tuttavia, qualora proprietari delle sottostazioni, possono individuare un soggetto indipendente di loro fiducia a cui affidare le operazioni di manutenzione.

17 Adempimenti relativi alla Dichiarazione di avvenuta manutenzione (DAM)

1. È facoltà dell'Autorità competente effettuare controlli a campione sui soggetti tenuti alla trasmissione delle dichiarazioni che operino direttamente sul portale CURIT. Qualora l'Autorità competente intenda procedere a verifiche documentali delle dichiarazioni registrate a Catasto riferite ad impianti del territorio di propria competenza può richiedere al Manutentore, o al CAIT nel caso il Manutentore si sia rivolto a tale struttura, la documentazione cartacea dei Rapporti di controllo tecnico e manutenzione trasmessi telematicamente. Nel caso di richieste ad un CAIT, l'Autorità competente deve inoltrare l'elenco delle dichiarazioni da verificare. Il CAIT dovrà consegnare il Rapporto di controllo tecnico, conservando una copia nei propri archivi con le stesse modalità con cui deve archiviare gli originali, mettendola a disposizione per eventuali controlli di Regione Lombardia o del Soggetto delegato. Richieste generiche delle Autorità competenti dovranno essere motivate e i CAIT potranno esporre i costi sostenuti per la produzione delle copie. L'Autorità che accerta una registrazione non corretta e ripetuta di singoli manutentori o del CAIT, può richiedere al Soggetto gestore del CURIT la sospensione dell'accesso al Catasto.
2. La dichiarazione di avvenuta manutenzione ha validità per le due stagioni termiche successive alla data di presentazione della stessa, salvo nei casi in cui la manutenzione degli impianti sia prevista con intervalli temporali più ampi. I rapporti di controllo tecnico devono essere registrati a Catasto ogni volta che viene effettuato un intervento di controllo e manutenzione nell'ambito delle scadenze indicate nella tabella di cui al punto 16.2. Nei casi in cui gli interventi di manutenzione previsti dal produttore debbano avvenire con una frequenza maggiore rispetto alla validità della dichiarazione, i relativi rapporti di controllo devono essere comunque registrati nell'anno in cui sono avvenuti ma senza versare i contributi per l'Autorità competente e per Regione Lombardia.
3. La validità della dichiarazione è subordinata alla completezza delle informazioni richieste dal Rapporto, alla corresponsione del contributo all'Autorità competente e alla Regione, nonché, dalla data di pubblicazione della specifica norma tecnica, alla rilevazione dei valori dei prodotti

della combustione, ove previsto per il tipo di apparecchio oggetto di manutenzione, o di eventuali altri controlli di efficienza energetica secondo la tipologia dell'apparecchio. I rapporti privi del versamento dei contributi di cui sopra, finalizzati alla copertura dei costi per le ispezioni e la gestione del CURIT e/o dei valori della prova di combustione, o di eventuali altri controlli di efficienza energetica, non sono ritenuti validi per la dichiarazione di avvenuta manutenzione. Sui modelli adottati per la dichiarazione di avvenuta manutenzione deve essere sempre riportata la Targa impianto o il codice identificativo dell'impianto a cui è riferita.

4. Il Responsabile dell'impianto è passibile della sanzione di cui all'art. 27, comma 3 bis, della l.r. 24/2006 qualora non provveda, a fronte di regolare manutenzione, a riconoscere le quote dei contributi previsti in base alla relativa fascia di potenza ed alla tipologia di impianto.
5. Ai fini dell'individuazione dell'importo dei contributi previsti per la presentazione della Dichiarazione di avvenuta manutenzione, in presenza di impianti costituiti da più apparecchi a servizio di un unico sistema di distribuzione o, ove questo manchi, di un'unica unità immobiliare, la fascia di potenza è determinata dalla somma della potenza nominale al focolare di tutti gli apparecchi a servizio della stessa unità immobiliare.
6. Nel caso di impianti composti da più generatori alimentati da fonti energetiche differenti, la determinazione del contributo si basa sulla somma delle potenze dei generatori.
7. In occasione di interventi di manutenzione straordinaria che possano modificare l'efficienza energetica dell'impianto, deve essere compilato un nuovo rapporto di controllo tecnico, completo, laddove previsto, della misurazione in opera del rendimento, del tiraggio o di eventuali altri controlli di efficienza energetica secondo la tipologia dell'apparecchio. Tale rapporto deve essere trasmesso all'Autorità competente attraverso lo strumento del Catasto aggiornando i dati dell'impianto per i componenti eventualmente sostituiti.
8. In caso di rifiuto del Responsabile dell'impianto a corrispondere i contributi di cui al successivo punto 26 o a fornire le informazioni obbligatorie per la redazione e trasmissione a CURIT del libretto di impianto e/o della dichiarazione di avvenuta manutenzione, il Manutentore deve:
 - informare il Responsabile dell'impianto del rischio di sanzione per mancata presentazione della dichiarazione;
 - esplicitare i dati mancanti e il mancato pagamento del contributo nelle osservazioni del Rapporto di controllo tecnico;
 - registrare, se in possesso delle informazioni necessarie, il Rapporto di controllo tecnico al catasto CURIT, senza procedere con il pagamento dei contributi se non sono stati riconosciuti dal Responsabile dell'impianto. E' necessario inviare all'Autorità competente i Rapporti di controllo che non è stato possibile registrare al catasto CURIT e comunicare alla stessa, utilizzando il modello di distinta indicato nel decreto regionale n.8224 del 16.06.2021 ss.mm.ii, i Rapporti di controllo per i quali non è stato versato il contributo.
9. Il Soggetto incaricato della manutenzione deve riportare sui Rapporti di controllo tecnico il codice fiscale del Soggetto responsabile. Tale informazione è obbligatoria per la corretta trasmissione telematica della Dichiarazione di avvenuta manutenzione. Il rifiuto da parte del Responsabile dell'impianto di comunicare il proprio codice fiscale rende gli allegati non validi per la presentazione della Dichiarazione di avvenuta manutenzione in quanto impedisce la sua registrazione nel CURIT; pertanto non devono essere corrisposti i contributi previsti.
10. Il Responsabile dell'impianto ha l'obbligo di comunicare tutti i dati necessari al Manutentore/Installatore per la corretta registrazione a CURIT della documentazione, come, a puro titolo di esempio, i consumi, i riferimenti catastali dell'immobile. Gli impianti, i cui Rapporti

di controllo tecnico trasmessi non riportino tutti i dati richiesti, dovranno essere oggetto di ispezione in modo prioritario rispetto a quelli per cui i dati sono correttamente riportati.

11. La trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione deve essere effettuata dal Manutentore per impianti a servizio di singole unità immobiliari, mentre per tutti gli altri impianti dal Terzo responsabile o, ove questi non sia stato nominato, dall'Amministratore di condominio. Negli edifici in cui non è presente la figura del Terzo responsabile o dell'Amministratore di condominio, la trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione compete al Manutentore.

18 Pulizia della canna fumaria

1. La manutenzione ordinaria della canna fumaria, ovvero la semplice pulizia, può essere eseguita da imprese non abilitate ai sensi del d.m. 37/2008 purché iscritte presso la CCIAA con codice ATECO 81.22.02 – “Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali”.
2. Al fine di ridurre le emissioni nocive (dovute all'eccessivo spessore della fuliggine) e di evitare i rischi di incendio, si raccomanda la pulizia del sistema di evacuazione dei prodotti della combustione almeno una volta all'anno oppure ogni 4 tonnellate di biomassa bruciata; tale pulizia deve comunque essere eseguita prima di ogni intervento per il controllo dell'efficienza energetica ed eventuale manutenzione dell'impianto.
3. Al termine dell'attività di manutenzione ordinaria della canna fumaria, il manutentore deve redigere e sottoscrivere uno specifico rapporto di avvenuta manutenzione ordinaria, redatto secondo le modalità definite da Regione Lombardia, con decreto del dirigente competente per materia. Una copia del Rapporto è rilasciata al Responsabile dell'impianto, che lo allega al libretto d'impianto; una copia è conservata a cura del manutentore per un periodo non inferiore a 5 anni, per eventuali verifiche da parte delle Autorità competenti. In ogni caso il Rapporto redatto deve essere registrato nel CURIT, o consegnato al CAIT per la successiva registrazione nel CURIT, entro la fine del mese successivo alla data di manutenzione.
4. L'impresa che effettua la manutenzione ordinaria della canna fumaria e che non provvede ad inviare il Rapporto di cui sopra al Curit è soggetto alla sanzione di cui all'art. 27, comma 2, della l.r. 24/2006.
5. Il prodotto della pulizia dei condotti fumari degli impianti a biomassa è un rifiuto speciale (codice Classificazione Europea dei Rifiuti 06.13.05) ai sensi dell'art. 184, comma 3, lett. F) del d.lgs. 152/2006 e deve essere smaltito a cura del manutentore presso gli impianti autorizzati. Lo smaltimento dei suddetti rifiuti con modalità non previste dal d.lgs. 152/2006 è punito secondo quanto previsto dal decreto legislativo medesimo.

19 Requisiti della biomassa

1. L'esercizio degli impianti è subordinato all'utilizzo di biomasse solide conformi ai requisiti di cui alla parte II, sezione 4, paragrafo 1 dell'allegato X alla parte V del d.lgs. 152/2006, ove si prescrive che la legna e il cippato non devono derivare da materiale precedentemente sottoposto a verniciatura, collanti o altri trattamenti chimici e devono essere adeguatamente stagionati.
2. Il pellet utilizzato in generatori di potenza termica nominale fino a 35 kW deve essere certificato di classe A1 secondo le metodologie di prova definite dalla norma UNI EN ISO 17225-2. Per

generatori di potenza termica al focolare superiore, potrà essere utilizzato solo pellet appartenente alla classe di qualità per cui il generatore è stato certificato, oppure pellet appartenente a classi di miglior qualità rispetto a questa. La certificazione deve essere rilasciata da un organismo di certificazione accreditato secondo la norma ISO/IEC 17065. La documentazione di acquisto deve riportare l'evidenza della classe di qualità e il codice di identificazione rilasciato dall'organismo di certificazione al produttore e da questi messo a disposizione del distributore.

3. Il cippato deve essere certificato secondo le metodologie di prova definire dalla norma UNI EN ISO 17225-4 e deve essere classificato di qualità pari o superiore alla classe per cui il generatore è stato certificato. La certificazione deve essere rilasciata da un organismo di certificazione accreditato secondo la norma ISO/IEC 17065. La documentazione di acquisto deve riportare l'evidenza della classe di qualità e il codice di identificazione rilasciato dall'organismo di certificazione al produttore e da questi messo a disposizione del distributore.

20 Termoregolazione autonoma e contabilizzazione dei consumi

1. Gli impianti termici centralizzati devono essere dotati di sistemi di termoregolazione autonoma e contabilizzazione dei consumi per ciascuna unità immobiliare o per singolo ambiente e per ciascun servizio reso, ivi compresa la produzione di acqua calda sanitaria.
2. Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi devono essere indicati in una apposita relazione tecnica sottoscritta dal progettista o dal tecnico abilitato, da allegare al libretto di impianto. L'impossibilità tecnica può riguardare solo gli impianti esistenti, anche se soggetti alla sostituzione del generatore di calore.
3. L'esenzione dall'obbligo di installazione dei dispositivi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per impianti termici centralizzati esistenti è possibile anche nei casi in cui l'installazione di tali dispositivi risulti essere non efficiente in termini di costi e non proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali, con riferimento alla metodologia indicata dalla norma UNI 15459. Tale metodologia, basata sulla valutazione dei costi in relazione al ciclo di vita dell'intervento deve necessariamente prevedere le seguenti voci di costo:
 - investimento iniziale;
 - gestione;
 - sostituzione ed eventuale smaltimento.

I costi di investimento iniziale contemplano i sistemi realizzati per l'approvvigionamento energetico per riscaldamento/raffrescamento e acqua calda sanitaria, i diversi componenti acquistati e l'installazione. La gestione è composta dall'approvvigionamento energetico, interventi operativi (es. misurazioni e regolazioni, amministrativi) e dalle necessarie manutenzioni del sistema. La sostituzione dei componenti e l'eventuale smaltimento è riferita al ciclo medio di vita previsto per lo specifico componente.

La valutazione ai sensi della norma UNI 15459 non deve includere gli eventuali incentivi o sgravi fiscali finalizzati ad incentivare l'installazione dei sistemi sopracitati.

4. La regolazione climatica deve essere indipendente per singolo ambiente o per singola unità immobiliare e, ove possibile, assistita da compensazione climatica.
5. La contabilizzazione dei consumi deve individuare i consumi di energia termica utile per singola unità immobiliare e deve essere effettuata anche per i consumi di acqua calda sanitaria, se prodotta centralmente. In caso di impossibilità tecnica nella individuazione dei consumi di energia termica utile riferiti all'acqua calda sanitaria, è prescritta l'installazione di contatori di acqua calda sanitaria che individuino i consumi per singola unità immobiliare, salvo nei casi in cui

siano necessarie opere di demolizione edile in un numero di unità immobiliari superiore al 30% del totale che costituiscono l'edificio o gli edifici serviti dall'impianto.

6. I soggetti idonei all'installazione delle apparecchiature di contabilizzazione e termoregolazione sono gli installatori che, a valle dell'intervento, devono procedere a registrare l'avvenuta installazione sulle apposite schede incluse nel libretto d'impianto e registrarle al catasto CURIT. L'inserimento deve avvenire con le stesse modalità e tempistiche previste per il libretto di impianto e le Dichiarazioni di Avvenuta Manutenzione.
7. Gli impianti collegati alle reti di teleriscaldamento sono anch'essi soggetti all'obbligo di installazione dei sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione.
8. Per la corretta suddivisione delle spese riguardanti la climatizzazione invernale ed estiva e l'uso di acqua calda sanitaria, se prodotta in modo centralizzato, il costo complessivo deve essere suddiviso tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 50% agli effettivi prelievi volontari di energia termica. Gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate. Nel caso in cui i consumi rilevati indichino una percentuale di consumi volontari inferiore al 50%, la suddivisione delle spese dovrà comunque rispettare la quota minima sopra indicata. E' fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all'installazione dei suddetti dispositivi, che la suddivisione venga determinata in base ai soli millesimi di proprietà. Le disposizioni di cui al presente punto sono facoltative per gli edifici ove alla data del 19 luglio 2014, giorno di entrata in vigore del D. Lgs. 102/2014 e ss.mm.ii., si sia già provveduto all'installazione dei dispositivi di termoregolazione e contabilizzazione e si sia già provveduto alla relativa suddivisione delle spese.
9. Nel caso in cui il circuito di distribuzione ed utilizzazione del calore sia composto da corpi scaldanti di diversa tipologia, si dovrà procedere all'installazione di contatori di energia termica utile per calcolare l'energia utilizzata per le singole zone e successivamente dotare ciascuna zona di sistemi di contabilizzazione per ogni singola unità immobiliare compatibili con i corpi scaldanti della zona specifica.
10. Per i sistemi di contabilizzazione indiretta è prevista la possibilità di avvalersi di dispositivi conformi alle norme UNI EN 834, UNI EN 835, UNI TR 11388 o UNI 9019.
11. Gli Enti proprietari di immobili di edilizia residenziale pubblica sono esentati dall'obbligo di installazione di sistemi di contabilizzazione e termoregolazione autonoma del calore se dimostrano, mediante relazione tecnica, che tale installazione non è conveniente sotto il profilo costi-benefici, a causa della situazione specifica dell'edificio.
12. Sono considerati appartenenti all'edilizia residenziale pubblica gli edifici o la porzione di edifici adibiti ad uso residenziale, in cui la maggioranza dei millesimi di superficie lorda di piano siano destinati ad edilizia residenziale pubblica in conformità alla L.R. 27/2009.

21 Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico

1. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica in edilizia sono affidati al Responsabile dell'impianto, così come definito al punto 4, comma 1 lettera aaa), che può delegarle ad un terzo. La delega al Terzo responsabile è consentita solo nel caso in cui il generatore o i generatori siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori al servizio di uno o anche più impianti termici, la delega può essere fatta a favore di un solo Terzo responsabile.

2. In caso di condominio dotato di impianto termico centralizzato in cui non viene nominato un Amministratore, i proprietari (condomini) mantengono in solido il ruolo di Responsabile dell'impianto termico e, ai fini dell'accatastamento, devono comunicare alla ditta manutentrice o al Terzo responsabile, oltre ai dati del condominio, le generalità del soggetto che li rappresenta in qualità di Responsabile dell'impianto.
3. In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la delega a terzi non può essere conferita, salvo che nell'atto di delega sia espressamente incluso l'incarico di procedere alla messa a norma e sia posto in essere ogni atto o comportamento che garantisca la relativa copertura finanziaria e metta in condizione il Terzo responsabile di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente. Negli edifici in regime di condominio, la garanzia è fornita attraverso una apposita delibera dell'assemblea dei condomini. In tale ipotesi la responsabilità degli impianti resta in carico al Delegante, fino al completamento degli interventi necessari per la messa a norma, da comunicare per iscritto da parte del Terzo responsabile al Delegante entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal termine dei lavori.
4. Il Responsabile oppure, ove delegato, il Terzo responsabile rispondono del mancato rispetto della normativa vigente relativa all'impianto termico, in particolare in materia di sicurezza, di tutela dell'ambiente e di efficienza energetica. L'atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo, che lo individua anche come destinatario delle sanzioni amministrative e come il soggetto tenuto al riconoscimento dei contributi previsti a favore delle autorità competenti, deve essere redatto in forma scritta. Il Terzo responsabile assume ogni responsabilità di natura civile connessa alla gestione dell'impianto termico; grava invece sull'operatore che esegue le specifiche operazioni sull'impianto ogni responsabilità di natura penale legata alla non corretta esecuzione delle stesse.
5. Il Terzo responsabile, ai fini di cui al comma 3, comunica tempestivamente in forma scritta al delegante l'esigenza di effettuare interventi non previsti al momento dell'atto di delega, indispensabili per il corretto funzionamento dell'impianto termico o per la rispondenza alle prescrizioni normative. Negli edifici in regime di condominio, l'Amministratore condominiale o, nel caso tale figura non sia stata nominata, i condomini devono autorizzare con apposita delibera condominiale il Terzo responsabile ad effettuare i predetti interventi tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni dalla comunicazione di cui sopra, facendosi carico dei relativi costi. In assenza della delibera condominiale entro i termini indicati, la delega del Terzo responsabile decade automaticamente, senza precludere la possibilità di svolgere altre mansioni di manutenzione.
6. È prevista la possibilità che il delegante (l'Amministratore o il Proprietario) richieda che l'esecuzione degli interventi individuati dal Terzo responsabile sia rinviata al termine della stagione di riscaldamento o di raffrescamento, previa approvazione dell'Autorità competente, onde evitare interruzioni di servizio. Nel periodo che intercorre tra la richiesta dell'esercizio in deroga e l'esecuzione degli interventi, la responsabilità dell'impianto ritorna in capo al delegante.
7. Il Terzo responsabile informa le Autorità competenti:
 - della delega ricevuta, entro dieci giorni lavorativi;
 - della eventuale revoca dell'incarico o rinuncia allo stesso, entro due giorni lavorativi;
 - della decadenza di cui al comma 5, entro i due giorni lavorativi, nonché le eventuali variazioni sia della consistenza sia della titolarità dell'impianto.
8. Revoche o dimissioni volontarie dall'incarico da parte del terzo incaricato, anticipate rispetto alla naturale scadenza del contratto, dovranno essere opportunamente motivate nella comunicazione da trasmettere all'Autorità competente. Nei casi di sottoscrizione di contratti di

assunzione del ruolo di Terzo responsabile con scadenza annuale è fatto obbligo della comunicazione all'Autorità competente della conclusione del contratto e dell'eventuale successivo rinnovo dell'assunzione da parte del terzo contraente.

9. Le comunicazioni relative alla nomina e alla revoca del Terzo responsabile devono essere trasmesse all'Autorità competente in via telematica attraverso il Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici, direttamente o attraverso i CAIT presenti sul territorio. Nel caso ci si avvalga dei CAIT per la trasmissione delle Dichiarazioni di avvenuta manutenzione, il Terzo responsabile è obbligato a rivolgersi al CAIT anche per la trasmissione delle assunzioni, dimissioni o revoche di responsabilità. In tal caso, la documentazione in originale deve essere conservata dal CAIT che provvede alla informatizzazione delle informazioni.
10. Il Terzo responsabile deve essere un'impresa iscritta alla Camera di Commercio o all'albo degli Artigiani, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, ed abilitata con riferimento alla lettera c) ed essere in possesso della specifica abilitazione relativa agli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al punto 22, con relativo aggiornamento a cadenza triennale. La suddetta responsabilità non può essere delegata ad altri, mentre possono essere delegate specifiche mansioni ad altri soggetti, nei limiti previsti dalla legge, purché anche questi siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Nel contratto con cui il Terzo responsabile assume la responsabilità dell'impianto termico dichiara tutte le attività a sua volta delegate ad altri soggetti, indicandone i riferimenti. Rimane ferma la sua diretta responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1667 e seguenti del Codice Civile. Le attività delegate non possono in ogni caso formare oggetto di sub-delega. Gli adempimenti amministrativi connessi alla gestione dell'impianto, tra cui la presentazione del Rapporto di controllo tecnico e relativa Dichiarazione di avvenuta manutenzione, con il versamento dei contributi, non possono essere delegati e restano competenza del Terzo responsabile.
11. Il ruolo di Terzo responsabile di un impianto è incompatibile con il ruolo di venditore di biomassa per il medesimo impianto e di società a qualsiasi titolo legate al suddetto venditore, in qualità di partecipate o controllate o associate in ATI o aventi la stessa partecipazione proprietaria o aventi in essere un contratto di collaborazione, a meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di un contratto di "servizio energia". Nel contratto di servizio energia deve essere riportata esplicitamente la conformità alle disposizioni contenute nell'allegato II del Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115. Gli Attestati di Prestazione Energetica (APE) finalizzati esclusivamente ai contratti di "servizio energia plus" possono essere redatti per l'intero edificio o per singole porzioni del medesimo, sempre che le unità immobiliari da considerare nell'APE abbiano in comune la stessa destinazione d'uso, lo stesso impianto termico e siano gestite dallo stesso amministratore o proprietario.
12. Nei casi di impianti costituiti da gruppi termici di potenza nominale al focolare superiore a 232 kW ovvero 200.000 kcal/h, il Terzo responsabile deve provvedere, attraverso la propria organizzazione o tramite un soggetto delegato, anche al rispetto degli obblighi relativi alla conduzione dell'impianto, ivi compresa l'individuazione della figura del conduttore.
13. Nel caso di impianti termici di potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il Terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28.
14. Il Responsabile di impianto è tenuto a:
 - a) rispettare o far rispettare il periodo di riscaldamento previsto dalla normativa di settore;

- b) rispettare o far rispettare i limiti massimi ammessi inerenti alla durata di attivazione dell'impianto e le temperature d'esercizio negli ambienti previsti dalla normativa di settore;
 - c) rispettare o far rispettare il divieto di provvedere alla climatizzazione estiva e invernale di cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie, box, garage e depositi come indicato dall'art. 24 comma 3 bis della L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006;
 - d) trasmettere attraverso l'applicativo Curit all'Autorità competente la Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione di cui al punto 16, nei casi ove quest'obbligo è previsto in capo al Responsabile dell'impianto;
 - e) provvedere all'installazione, alla manutenzione e alla revisione dei sistemi di contabilizzazione del calore e di termoregolazione degli impianti centralizzati di cui è responsabile;
 - f) porre in essere tutte le azioni di propria competenza al fine di assicurare il rispetto degli adempimenti di cui al presente dispositivo nell'eventualità in cui la responsabilità dell'impianto sia stata delegata ad un terzo;
15. Il Responsabile dell'impianto che non possiede i necessari requisiti per provvedere alle attività di cui al comma precedente, deve incaricare soggetti ritenuti idonei rispetto al presente dispositivo per la realizzazione di quanto previsto.

22 Amministratore di condominio

1. L'Amministratore di condominio, in caso di impianto centralizzato, è responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico, salvo in caso di nomina di un Terzo responsabile. Pertanto, è tenuto a far rispettare quanto previsto al punto 10, comma 13. L'Amministratore di condominio è comunque tenuto a trasmettere all'Autorità competente la sua nomina di Amministratore, entro e non oltre la fine del mese successivo al mese in cui è avvenuta la sottoscrizione di accettazione; alla medesima Autorità comunica, con la tempistica di cui sopra, le eventuali revoche o dimissioni dall'incarico, nonché eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarità dell'impianto.
2. Le comunicazioni relative alla nomina e revoca della qualifica di Amministratore di condominio devono essere trasmesse all'Autorità competente, direttamente o attraverso le strutture dei CAIT presenti sul territorio, in via telematica attraverso il Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici. Tale operazione è possibile previa registrazione al Catasto in qualità di Amministratore di condominio. Quest'obbligo sussiste anche nel caso in cui l'Amministratore di condominio nomini un Terzo responsabile dell'impianto termico: in tal caso l'Amministratore deve indicare anche il nominativo del Terzo responsabile. Nel caso ci si avvalga delle strutture dei CAIT per la trasmissione delle Dichiarazioni di avvenuta manutenzione, l'Amministratore di condominio è obbligato a rivolgersi al CAIT anche per la trasmissione delle assunzioni di responsabilità degli impianti relativi agli immobili di cui si è assunto la responsabilità. La documentazione in originale deve essere conservata dal CAIT che provvede all'inserimento delle informazioni.
3. La mancata o ritardata comunicazione al CURIT della titolarità dei contratti in essere o revocati da parte degli Amministratori, è passibile di sanzione prevista dall'art. 27, comma 1bis della L.R. 24/06 e ss.mm.ii.
4. In caso di nomina, revoca e/o dimissioni della qualifica di Amministratore di condominio è necessario effettuare apposita comunicazione alle Autorità competenti, mediante la trasmissione al Curit del modello di cui all'allegato 8 al decreto regionale n.8224 del 16.06.2021e ss.mm.ii.

5. Qualora il contratto di Amministratore di Condominio venga rinnovato di anno in anno con lo stesso condominio, l'Amministratore è comunque tenuto alla comunicazione della nomina e della disdetta ogni anno.

23 Conduttore degli impianti termici

1. Per tutti gli impianti termici ad uso riscaldamento con potenza termica nominale superiore a 232 kW è obbligatorio individuare la figura specifica del Conduttore, munito del patentino di abilitazione.
2. In caso di impianti la cui la responsabilità è delegata ad un terzo, quest'ultimo deve provvedere, attraverso la propria organizzazione o tramite soggetto delegato, a rispettare gli obblighi della conduzione dell'impianto, compresa la individuazione della figura del conduttore.
3. Ai sensi dell'art. 28, comma 1, lettera b) della L.R. n. 26 del 12 dicembre 2003 e ss.mm.ii. le Province provvedono a rilasciare il patentino di abilitazione alla conduzione degli impianti termici. Le Province devono inviare a ARIA S.p.A., attraverso CURIT, una comunicazione preventiva in relazione all'inizio di nuovi corsi per l'abilitazione alla conduzione di impianti termici; al termine di ogni corso le Province trasmettono a ARIA S.p.A. l'elenco dei soggetti che hanno conseguito la relativa abilitazione per l'iscrizione in apposito elenco regionale.
4. I corsi di formazione per conduttori di impianti termici sono regolamentati dalla normativa regionale di cui al D.D.U.O. n. 1861/2012.

24 Formazione installatori e manutentori straordinari di impianti a fonte di energia rinnovabile

1. Sono abilitati all'installazione e alla manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonte di energia rinnovabile tutti gli operatori già abilitati alla data del 3 agosto 2013 ai sensi di quanto previsto all'art. 4, lettere a), b), c), e d) del D.M. 37/2008, in base allo specifico ambito impiantistico riportato all'art. 1 del medesimo D.M. Per mantenere la suddetta abilitazione, tali soggetti devono aver frequentato un apposito percorso formativo di aggiornamento di 16 ore, con validità triennale.
2. Coloro che hanno conseguito l'abilitazione ai sensi di quanto previsto all'art. 4, lett. c) del D.M. 37/2008 dopo il 4 agosto 2013 per ottenere la qualificazione all'installazione e manutenzione straordinaria anche di impianti energetici alimentati da fonte rinnovabile devono frequentare un apposito percorso formativo di 80 ore. I soggetti abilitati ai sensi di quanto previsto all'art. 4, lett. a), b) e d) del D.M. 37/2008, anche in data successiva al 4 agosto 2013, non sono tenuti a frequentare il suddetto corso. Entro 3 anni dall'avvenuta abilitazione, tutti i soggetti che intendono mantenere la qualificazione all'installazione e alla manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili devono frequentare un corso di aggiornamento di 16 ore.
3. I contenuti e le modalità del corso formativo abilitante e di quello di aggiornamento, di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono approvati con decreto dalla competente Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia, prevedendo per il percorso formativo abilitante una durata minima di 80 ore, di cui 20 comuni alle diverse tecnologie e 60 specifiche per singola tecnologia e per il corso di aggiornamento una durata minima di 16 ore, di cui 8 comuni alle diverse tecnologie e 8 specifiche per tecnologia.

25 Gestione e coordinamento del Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici (CURIT)

1. Regione Lombardia, allo scopo di conoscere, in modo completo ed unitario, i dati relativi agli impianti termici e favorire una diffusione omogenea delle attività di ispezione, ha istituito un sistema informativo unico in cui far confluire i catasti delle Autorità competenti, senza nuovi o maggiori oneri per le stesse. Le Autorità competenti sono tenute all'utilizzo delle funzionalità comprese nel Catasto Unico Regionale Impianti Termici, CURIT, pena l'impossibilità di esercitare pienamente le proprie competenze.
2. Nel CURIT devono confluire anche le informazioni relative all'installazione di impianti alimentati da fonte di energia rinnovabile, allo scopo di conoscere tutti i fattori che compongono l'offerta del sistema energetico regionale e che devono confluire nella predisposizione del Programma Energetico Ambientale Regionale (PEAR) e della relativa attività di monitoraggio.
3. Il coordinamento delle attività inerenti al sistema di ispezioni ed accertamenti degli impianti termici alla società ARIA S.p.A., la quale provvede alle seguenti attività:
 - a) gestione del Catasto Unico Regionale Impianti Termici in tutte le sue componenti;
 - b) coordinamento e riconoscimento dei Centri di Assistenza Impianti Termici;
 - c) supporto tecnico e operativo alle Autorità competenti, agli operatori del settore e agli utenti finali;
 - d) elaborazione dei dati necessari a Regione Lombardia per la predisposizione della Relazione Biennale relativa alle attività ispettive svolte dalle Autorità competenti ed analisi dei dati del Catasto Unico Regionale Impianti Termici per le attività di programmazione regionale;
 - e) gestione e verifica del corretto operato e della regolarità nel flusso delle informazioni da parte dei Centri di Assistenza Impianti Termici;
 - f) realizzazione di campagne informative in materia di impianti termici per Regione Lombardia;
 - g) aggiornamento delle procedure operative del CURIT e del rilascio delle Targhe;
 - h) verifica della regolarità per l'accatastamento degli impianti e delle relative Dichiarazioni di Avvenuta Manutenzione e dei contributi previsti;
 - i) pubblicazione sul portale di un report riguardante le attività ispettive svolte e accatastate per le stagioni termiche precedente da ciascuna Autorità competente;
 - j) monitoraggio sull'impatto delle presenti disposizioni sugli utenti finali, sugli operatori ed in generale sul parco impianti.
4. Nell'ambito della gestione del CURIT, le Autorità competenti sono tenute all'aggiornamento delle tabelle e delle informazioni di propria competenza, come da indicazioni fornite da ARIA S.p.A., anche attraverso il portale CURIT.
5. Nei casi in cui, su segnalazione del soggetto demandato alla trasmissione, l'Autorità competente provveda alla eliminazione di una dichiarazione informatizzata nel CURIT, i contributi originariamente addebitati sul Portafoglio non saranno rimborsati.
6. In base a programmi ed azioni rivolte al miglioramento dei servizi esposti attraverso CURIT, ARIA S.p.A. può intervenire sull'applicativo, definendo anche competenze differenti rispetto alle attuali definizioni di ruoli operativi del CURIT.

26 Contributo regionale e per le Autorità competenti – Portafoglio Digitale

1. Per garantire la copertura dei costi di gestione del Catasto degli impianti termici, dei servizi correlati e delle ispezioni degli impianti termici, il Responsabile dell'impianto termico deve

- riconoscere un contributo a Regione Lombardia e all’Autorità competente mediante il Portafoglio digitale gestito da ARIA SpA.
2. La corresponsione di entrambi i contributi avviene esclusivamente attraverso lo strumento di “Portafoglio Digitale” gestito da ARIA S.p.A. Il riconoscimento delle quote destinate alle Autorità competenti avviene mensilmente e secondo le modalità e le specifiche comunicate da ARIA S.p.A. alle Autorità stesse. Non sono soggetti al pagamento di alcun contributo gli impianti costituiti esclusivamente dalle sottostazioni allacciate alle reti di teleriscaldamento.
3. Il contributo regionale è determinato come segue:

POTENZA NOMINALE AL FOCOLARE COMPLESSIVA	CONTRIBUTO IN €
Inferiore a 35 kW	1,00
Maggiore uguale 35 e inferiore a 50,1 kW	1,50
Maggiore uguale a 50,1 e inferiore a 116,4 kW	3,50
Maggiore uguale a 116,4 e inferiore uguale a 350 kW	10,00
Maggiore di 350 kW	18,00

5. Il contributo per l’Autorità competente è determinato a livello regionale come segue:

POTENZA NOMINALE AL FOCOLARE COMPLESSIVA	CONTRIBUTO IN €
Inferiore a 35 kW	7,00
Maggiore uguale 35 e inferiore a 50,1 kW	14,00
Maggiore uguale a 50,1 e inferiore a 116,4 kW	80,00
Maggiore uguale a 116,4 e inferiore uguale a 350 kW	140,00
Maggiore di 350 kW	190,00

4. Al fine di poter operare sul Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici per la trasmissione delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione, direttamente o tramite i CAIT, le singole aziende di manutenzione ed i soggetti demandati a tale operazione devono essere regolarmente registrate e disporre di un credito residuo positivo sul proprio “Portafoglio digitale” assegnato all’atto della registrazione, pena la non trasmissibilità delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione. ARIA S.p.A. gestisce il sistema di recupero del contributo regionale e per l’Autorità Competente oltre che il sistema di ricarica del “Portafoglio digitale”. I contributi sono automaticamente addebitati sul “Portafoglio digitale” del soggetto demandato alla trasmissione della Dichiarazione di avvenuta manutenzione operante sul Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici. In presenza di impianti costituiti da più generatori, l’intero importo dei contributi viene scalato all’atto della registrazione del primo Rapporto di controllo e dal “Portafoglio digitale” del soggetto che ha la competenza della trasmissione al Catasto, la registrazione dei successivi Rapporti di controllo afferenti allo stesso periodo di validità di Dichiarazione di avvenuta manutenzione non generano alcun recupero di contributi. Il credito presente sul “Portafoglio digitale” può essere utilizzato senza limiti di scadenza temporale. La ricarica del “Portafoglio digitale” è assicurata attraverso le modalità illustrate sul portale CURIT.
5. Qualora l’operatore registrato a CURIT cessi la propria attività, può chiedere la restituzione del credito residuo presente sul “Portafoglio digitale” tramite idonea richiesta inviata a ARIA S.p.A. corredata di certificazione di cessazione dell’attività, utilizzando il modello reso disponibile sul portale web CURIT.

6. A conclusione di ogni stagione termica, è facoltà di Regione Lombardia richiedere alle Autorità competenti un resoconto di spesa delle quote di contributi raccolti per la copertura dei costi delle ispezioni degli impianti termici e dei servizi e attività ad esse collegati.

27 Attività ispettiva

1. Le Autorità competenti sono tenute all'effettuazione degli accertamenti e delle ispezioni volte all'osservanza delle norme relative ai requisiti di installazione e di esercizio, al contenimento dei consumi energetici e alla manutenzione degli impianti di climatizzazione che rientrano nell'ambito di applicazione del presente provvedimento. L'ispezione dell'impianto deve inoltre individuare il corretto dimensionamento dell'impianto rispetto al fabbisogno termico dell'edificio.
2. Nell'ambito delle attività ispettive, le Autorità competenti effettuano controlli anche sulle caratteristiche della biomassa, verificando il rispetto delle disposizioni di cui al punto 19.
3. Laddove in sede di attività ispettiva, risulti necessaria l'adozione di atti di polizia giudiziaria, l'ispettore deve essere supportato dalla competente polizia locale, ai sensi dell'art. 13 della l.r. 6/2015.
4. I risultati delle ispezioni devono essere riportati sull'apposito Rapporto, sul libretto di impianto e registrati nel CURIT, a cura e sotto la responsabilità dell'ispettore incaricato dall'Autorità competente. Il Responsabile di impianto firma il Rapporto per presa visione e per sottoscrivere eventuali dichiarazioni. La firma del Responsabile può essere acquisita tramite strumentazione elettronica anche in modalità non grafometrica, purché lo strumento utilizzato abbia a disposizione la registrazione della marcatura temporale. La firma del Rapporto di ispezione da parte del responsabile di impianto sigilla il rapporto stesso, il quale non può più essere modificato; nei casi di errori di trascrizione da parte dell'ispettore, il rapporto deve essere nuovamente predisposto e fatto firmare al responsabile di impianto.
5. L'Autorità competente deve effettuare ispezioni annuali dando priorità agli impianti che non sono accatastati ma la cui presenza è resa plausibile dall'evacuazione dei fumi, dalla presenza di legna da ardere accatastata, dall'assenza di altre tipologie di impianto termico iscritti nel Catasto regionale. Ciò premesso, nella programmazione delle attività di ispezione, l'Autorità competente deve raggiungere gli obiettivi quantitativi e le periodicità indicate al punto 19 della dgr 3502/2020.
6. Ai fini dell'individuazione degli impianti da sottoporre alle attività di accertamento ed ispezione che non risultino ancora accatastati, l'Autorità competente può richiedere ad altri Enti pubblici o aziende che erogano servizi di pubblica utilità le generalità dei soggetti utenti dei servizi esposti, con indicazione dell'ubicazione degli immobili, degli impianti o delle utenze che ad essi si riferiscono.
7. È facoltà dell'Autorità competente, effettuare ispezioni a campione sul rispetto dei limiti delle temperature in ambiente, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico dell'utente. Tali ispezioni possono essere effettuate anche su richiesta all'Autorità competente da parte dell'utente e i relativi costi sono posti a carico dell'utente che ne fa richiesta. I rilevamenti dovranno essere effettuati dagli ispettori con strumentazioni e metodologia previste dalla norma UNI 8364. Le modalità operative sono determinate dall'Autorità stessa.
8. L'Autorità competente, oltre alle tradizionali attività di ispezione e senza oneri aggiuntivi a carico dell'utente, deve effettuare le ispezioni anche sui sistemi per la termoregolazione degli ambienti e la contabilizzazione autonoma del calore al fine di verificare l'ottemperanza alle

disposizioni regionali in materia di uso razionale dell'energia. Tale ispezione comporterà la visita dell'ispettore incaricato dall'Autorità competente anche presso le unità immobiliari riscaldate dall'impianto termico centralizzato. Il controllo, di tipo visivo e documentale, potrà essere effettuato indipendentemente dalle ispezioni tradizionali sull'efficienza dell'impianto e dovrà riguardare almeno il 10% delle unità immobiliari che compongono l'edificio oggetto di ispezione. È compito dell'Autorità competente procedere alla verifica della veridicità delle relazioni attestanti l'esistenza delle condizioni per le quali è prevista la possibilità di esenzione dall'obbligo di installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore. Nel caso di relazione ritenuta non idonea, e qualora il tecnico che l'ha sottoscritta non dimostri la veridicità delle sue dichiarazioni e la correttezza delle sue conclusioni, l'Autorità competente lo comunica all'ordine o collegio di appartenenza del tecnico e intima al responsabile dell'impianto termico di provvedere all'installazione dei sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione entro un termine stabilito.

9. Il mancato rispetto delle vigenti disposizioni sull'obbligo dell'installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore comporta le sanzioni di cui al punto 30 comma 5 lettera q) delle presenti Disposizioni.
10. L'ispezione effettuata su un impianto a biomassa legnosa non conforme alle presenti disposizioni e non disattivato, qualora soggetto a tale obbligo, comporta l'adozione di un provvedimento da parte dell'Autorità competente che imponga al Responsabile dell'impianto la messa a norma o la sua sostituzione entro 30 giorni. In caso di inadempienza, si applica quanto previsto al punto 30.2. Nel caso in cui il Responsabile decida di avvalersi della deroga di cui al punto 10.5, dovrà dimostrare che l'impianto stesso svolge una funzione meramente saltuaria e/o accessoria per il riscaldamento dell'abitazione.
11. Gli esiti delle ispezioni effettuate dovranno essere registrati a CURIT e riportati sugli appositi rapporti conformi ai modelli approvati con decreto regionale 8224 del 16.6.2021 e ss.mm.ii. Una copia del rapporto deve essere rilasciata anche al responsabile dell'impianto. Il rapporto può essere sia cartaceo che digitale ed il Responsabile può scegliere il formato in cui riceverlo. La consegna del rapporto di ispezione al Responsabile dell'impianto può avvenire anche in fase successiva all'ispezione stessa e, nel caso sia stato scelto il formato digitale, la trasmissione può avvenire anche per mezzo di posta elettronica.
12. In caso di mancato rispetto da parte dell'Autorità competente delle percentuali minime delle ispezioni precedentemente indicate, Regione Lombardia potrà agire ai sensi dell'art 7 bis legge n. 24 del 11 dicembre 2006.

28 Ispettori degli impianti termici

1. L'attività ispettiva è affidata a personale esperto da parte dell'Autorità competente o dell'Organismo incaricato. Sono considerati esperti e quindi idonei all'esercizio delle attività di ispezione tutti gli ispettori abilitati ai sensi del successivo comma 4 e quelli già operanti sul territorio regionale alla data di entrata in vigore della DGR 5117/2007, la cui attività deve essere attestata dalle Autorità competenti presso cui hanno prestato la loro opera.
2. L'Autorità competente riconosce l'abilitazione rilasciata da altri enti competenti della Regione Lombardia ai sensi del successivo comma 4 come requisito di partecipazione alla eventuale selezione per l'acquisizione di nuovi ispettori.

3. I professionisti che intendono avviare l'attività di ispezione degli impianti termici per conto delle Autorità competenti, se mai esercitata prima dell'entrata in vigore della DGR 5117/2007, devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) laurea magistrale in conseguita presso un'università statale o legalmente riconosciuta in Ingegneria (qualsiasi specializzazione), Architettura, Fisica, Chimica, Agraria e Scienze forestali;

b) sono considerate valide le lauree brevi (diplomi di laurea; laurea di I livello) nelle stesse materie, nel cui piano di studi siano stati inseriti almeno uno dei seguenti esami come identificati dal codice MIUR riportato tra parentesi:

- Sistemi per l'ingegneria e l'ambiente (ing-ind/09);
- Fisica tecnica industriale (ing-ind/10);
- Fisica tecnica ambientale (ing-ind/11);
- Fisica teorica, modelli e metodi matematici (fis/02);
- Misure meccaniche e termiche (ing-ind/12);
- Chimica industriale (chim/04);
- Principi di ingegneria chimica (ing-ind/24);

c) Diploma di scuola secondaria superiore conseguito presso un Istituto Statale o legalmente riconosciuto, più un periodo di inserimento di almeno un anno continuativo alle dirette dipendenze o di collaborazione tecnica in una impresa del settore.

Si ritengono validi i Diplomi di maturità professionale (rilasciato da Istituto Professionale - corso quinquennale) in Tecnico delle Industrie meccaniche e i Diplomi di Perito Industriale (rilasciati da Istituto Tecnico Industriale) in:

- Costruzioni aeronautiche;
- Edilizia;
- Fisica industriale;
- Industria mineraria;
- Industria navalmeccanica;
- Industrie metalmeccaniche;
- Meccanica;
- Meccanica di precisione;
- Metallurgia;
- Termotecnica.

Ad uno dei requisiti sopra indicati, si aggiunge il superamento con profitto di un corso di abilitazione riconosciuto dall'Autorità competente e un periodo di affiancamento obbligatorio, a fianco di ispettori più esperti, per un numero di ispezioni non inferiore a 50. E' fatta salva la possibilità delle Autorità competenti di determinare requisiti minimi obbligatori più restrittivi.

4. I corsi di abilitazione riconosciuti dalle Autorità competenti devono garantire l'acquisizione dei requisiti minimi richiesti per la figura professionale in uscita, con particolare riferimento a:

- Legge 1083/71; Legge n. 10/91; D.P.R. n. 412/93; D.P.R. n. 551/99; D.P.R. n. 74/13; D.P.R. n. 75/13; D.Lgs. 192/05; D.Lgs. 311/06; D.Lgs. 152/06; D.Lgs. 128/10; D.Lgs. 115/08; D.Lgs. 28/11; D.M. 37/08; L.R. n. 26/03; L.R. n. 24/06; UNI 10845; UNI 7129; UNI 7131; UNI 10389; UNI 303; UNI 8364; UNI 5364; UNI 10200; D.G.R. 5117/07 e ss.mm.ii.; D.G.R. 5018/07 e ss.mm.ii.; D.D.U.O. 5027/2014 e ss.mm.ii.;

- Elementi di chimica dei combustibili e della combustione;
- Impianti di produzione del calore e di riscaldamento, centralizzati e autonomi;
- Sistemi integrati per la climatizzazione;
- Sistemi alternativi per la climatizzazione (pompe di calore, generatori a biomassa, scambiatori di reti di teleriscaldamento, cogeneratori);
- Sistemi per la termoregolazione autonoma e la contabilizzazione;
- Elementi di diagnosi energetica.

La commissione giudicatrice, istituita per l'espletamento dell'esame finale atto al riconoscimento della qualifica, deve essere composta da almeno tre membri di comprovata esperienza professionale almeno quinquennale nelle materie oggetto di esame, di cui almeno uno esterno all'Autorità competente, che non abbia partecipato all'attività di docenza o di organizzazione del corso medesimo.

5. Il percorso formativo previsto al comma 4 può essere integrato con specifici atti dirigenziali. Inoltre, deve essere previsto un percorso di aggiornamento degli ispettori che tenga in considerazione l'evoluzione della tecnica e degli impianti.
6. Il sistema delle ispezioni può essere affidato dall'Autorità competente anche ad organismi esterni di cui sia garantita l'indipendenza, anche relativamente al personale incaricato.
7. L'organismo esterno deve eseguire le operazioni di ispezione con la massima professionalità e competenza tecnica. Il personale dell'organismo esterno è vincolato dal segreto professionale.
8. Soggetti che hanno interessi di qualsiasi tipo, diretti o indiretti, nelle attività di progettazione, manutenzione ed installazione degli impianti termici selezionati per l'ispezione, nonché alle dipendenze di aziende che producono e/o commercializzano apparecchi e componentistica degli impianti termici, sono considerati incompatibili con la figura dell'ispettore di impianti termici. Tale incompatibilità può essere individuata territorialmente da parte dell'Autorità competente.
9. Sono incompatibili con il ruolo di ispettore degli impianti termici anche venditori di energia, mandatari e personale dipendente di queste organizzazioni.
10. L'ispettore di impianti termici, o l'organizzazione per conto di cui opera, è incompatibile con la figura del certificatore energetico e del tecnico abilitato per la valutazione dell'efficienza globale media stagionale dell'impianto termico ispezionato per l'intera durata dello stesso o fino alla sua completa ristrutturazione.
11. In aggiunta alle incompatibilità di cui ai commi precedenti, l'Autorità competente può in autonomia decidere criteri più restrittivi.
12. L'ispettore di impianti termici, o l'organizzazione per conto di cui opera, deve essere coperto da adeguata assicurazione per la responsabilità civile nell'ambito di tale attività.
13. Nell'ottica di una maggiore uniformità dell'attività ispettiva, ARIA S.p.A., esercitando il ruolo di coordinamento regionale degli ispettori ad essa affidato da Regione Lombardia, elabora o percorsi di aggiornamento ed i criteri di idoneità dei soggetti incaricati delle ispezioni. ARIA S.p.A. in ottemperanza all'art. 9, comma 1, lettera b) della Legge Regionale 24 del 2006, attraverso uno specifico Accordo volontario con le Autorità competenti interessate, provvede alla selezione degli ispettori. Tali attività possono avere un'applicazione graduale, nel rispetto delle competenze delle Autorità competenti e della naturale conclusione di campagne ispettive già attive sul proprio territorio.

29 Relazione Biennale

1. Al termine delle campagne di ispezione, con cadenza biennale, e non oltre il 31 gennaio successivo, Regione Lombardia predispone la relazione di sintesi sullo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici nel territorio Regionale, sulle ispezioni effettuate e sulle azioni promozionali realizzate (art. 9, comma 10, DPR 74/2013), prevedendo la divulgazione e promozione sul proprio territorio dei dati di sintesi e la trasmissione al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. I dati e le elaborazioni necessarie per la redazione della Relazione Biennale vengono messe a disposizione delle Autorità competenti.
2. Al fine di poter ottemperare ai compiti previsti dal comma 1, le Autorità competenti devono registrare tutte le attività ispettive e di accertamento nel Catasto entro e non oltre il 31 dicembre successivo al termine della stagione termica, che corrisponde al 31 luglio di ogni anno. Le ispezioni e gli accertamenti non registrati a Catasto non potranno essere ritenuti formalmente realizzati, pertanto l'Autorità competente risulterà inadempiente ai propri compiti istituzionali, per i quali percepisce il contributo di cui al punto 26 delle presenti Disposizioni.

30 Attività sanzionatoria

1. Le irregolarità rilevate in ordine allo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti saranno imputate al soggetto che riveste il ruolo di Responsabile dell'impianto termico. Laddove l'Autorità preposta alle attività ispettive rilevi difformità per le quali non ha diretta competenza, provvederà a darne comunicazione al soggetto competente in materia.
2. Prima di procedere all'irrogazione della sanzione prevista, l'Autorità competente può diffidare il Responsabile dell'impianto termico ad effettuare, entro un termine perentorio, gli interventi necessari ad eliminare le inadempienze riscontrate. Alla scadenza del termine previsto, in caso di mancato rispetto della diffida comminata, l'Autorità competente provvederà ad applicare la sanzione prevista dall'art. 7 bis del d.lgs. 267/2000 o la sanzione specificatamente indicata dalle leggi vigenti per l'inadempimento accertato.
3. Laddove in sede ispettiva vengano rilevate gravi inadempienze in ordine alla manutenzione e conduzione degli impianti, l'Autorità competente può, escludendo la diffida preliminare, dare avvio immediato alla procedura sanzionatoria salvo l'obbligo per il Soggetto responsabile di attuare entro termine perentorio gli interventi necessari a sanare le irregolarità riscontrate.
4. Nel corso dell'attività ispettiva viene redatto, ai sensi della L.R. 90/1983, processo verbale di accertamento dell'infrazione cui fa seguito, a cura dell'Ente competente alle ispezioni, la notifica al trasgressore dell'infrazione rilevata e l'irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
5. Le sanzioni previste dalle norme vigenti, nazionali e regionali, in caso di mancato rispetto delle disposizioni sopra indicate, sono le seguenti:
 - a) Assenza del libretto e mancata compilazione o compilazione incompleta da parte dei soggetti competenti.
L'inosservanza degli obblighi inerenti la tenuta del libretto di impianto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 600,00, prevista dall'art. 27, comma 1, della L.R. 24/2006.

- b) Mancato invio della scheda identificativa.
L'inosservanza degli obblighi inerenti l'invio della scheda identificativa degli impianti termici comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 600,00, prevista dall'art. 27, comma 1, della L.R. 24/2006.
- c) Mancata comunicazione nomina o revoca incarico Terzo responsabile.
L'inosservanza degli obblighi inerenti la comunicazione ai sensi dell' articolo 11 comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 Agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell' art. 4, comma 4, della Legge 9 gennaio 1991, n. 10 e ss.mm.ii.) , previsti dal provvedimento adottato dalla Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b), L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 600,00, prevista dall'art. 27, comma 1, della L.R. 24/2006.
- d) Mancata comunicazione collaudo o mancata comunicazione scheda identificativa per impianto collaudato.
L'inosservanza degli obblighi per gli installatori inerenti all'effettuazione delle operazioni di collaudo e di trasmissione della scheda identificativa comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 600,00, prevista dall'art. 27, comma 1, della L.R. 24/2006.
Nella fattispecie tale sanzione si applica agli installatori nel caso di impianti collaudati senza che sia stata trasmessa la documentazione prevista entro i 6 mesi dall'installazione e per gli impianti posti in esercizio senza collaudo per i quali non è stata effettuata la trasmissione della scheda identificativa con relativo rapporto di controllo tecnico.
- e) Mancato invio della dichiarazione di avvenuta manutenzione.
L'inosservanza dell'obbligo inerente l'invio della dichiarazione di avvenuta manutenzione degli impianti termici, previsto dalla Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b), L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 300,00, prevista dall'art. 27, comma 2, della L.R. 24/2006.
- f) Mancato invio dei dati da parte dei distributori di combustibile.
L'inosservanza dell'obbligo di invio, entro il 31 marzo di ogni anno, dei dati previsti dall'art. 9, comma 3, L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000,00 a Euro 10.000,00, prevista dall'art. 27, comma 3, della L.R. 24/2006.
- g) Mancato rispetto delle limitazioni relative agli impianti alimentati da biomassa, di cui ai punti 10, 11, 15 e 19.
L'inosservanza delle disposizioni della Giunta Regionale concernenti le tipologie di impianto e le biomasse ivi utilizzabili, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b), L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 a Euro 5.000,00, prevista dall'art. 27, comma 4, della L.R. 24/2006.
- h) Mancato rispetto del divieto di utilizzo di olio combustibile e carbone.
L'inosservanza delle misure di limitazione di cui all'art. 24, comma 1, L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.000,00 a Euro 10.000,00, prevista dall'art. 27, comma 12, della L.R. 24/2006.
- i) Mancato rispetto dei requisiti previsti per l'installazione di impianti termici o per la sostituzione di generatori.

L'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 24, comma 2, L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000,00 a Euro 10.000,00, prevista dall'art. 27, comma 13, della L.R. 24/2006.

- j) Mancato invio della documentazione prevista dal D.Lgs 152/2006.
E' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 516,00 a Euro 2.582,00 l'installatore che, in occasione dell'installazione o della modifica di un impianto termico del settore civile, non redige o redige in modo incompleto l'atto di cui all'art. 284, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. o non lo mette a disposizione del Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto o del soggetto committente nei termini prescritti o non lo trasmette unitamente alla dichiarazione di conformità nei casi in cui questa è trasmessa ai sensi del D.M. 37 del 22 gennaio 2008. Con la stessa sanzione è punito il soggetto committente che non mette a disposizione del Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto l'atto e l'elenco dovuti nei termini prescritti. Con la stessa sanzione è punito il Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto che non redige o redige in modo incompleto l'atto di cui all'articolo 284, comma 2 del D.Lgs. 128/2010 o non lo trasmette all'autorità competente nei termini prescritti.
- k) Mancata effettuazione delle operazioni di controllo e manutenzione.
Il Responsabile dell'impianto, l'Amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera agli obblighi di controllo e di manutenzione cui ai punti 16 e 19, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 15, comma 5, del D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii., non inferiore a Euro 500,00 e non superiore a Euro 3.000,00.
- l) Mancato rilascio del rapporto di controllo tecnico da parte dell'operatore incaricato.
L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non ottempera a quanto stabilito all'articolo 7, comma 2 del D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii., è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art.15, comma 6, dello stesso decreto, non inferiore a Euro 1.000,00 e non superiore a Euro 6.000,00. L'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
- m) Mancato contenimento dei consumi energetici (mancato rispetto valori rendimento di combustione) e conduzione errata degli impianti.
Il proprietario o l'Amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 31, comma 1 della Legge 10/1991, è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 34, comma 1, della stessa legge, non inferiore a Euro 516,00 e non superiore a Euro 2.582,00.
- n) Stipula non corretta di contratti di fornitura energia e conduzione impianti termici.
Nel caso in cui venga sottoscritto un contratto nullo ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 31 della Legge 10/1991, le parti sono punite ognuna con la sanzione amministrativa pari a un terzo dell'importo del contratto sottoscritto, come previsto dall'art. 34, comma 5 della Legge 31/2010, fatta salva la nullità dello stesso.
- o) Mancata comunicazione della nomina o revoca incarico Amministratore di condominio.
L'Amministratore di condominio servito da impianto di riscaldamento centralizzato che, entro i termini e secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai fini dell'istituzione e gestione del catasto degli impianti termici, omette di comunicare la propria nomina al comune o alla provincia, sulla base delle competenze previste rispettivamente dagli articoli 27, comma 1, lettera d), e 28, comma 1, lettera c), della L.R. 26/2003, incorre nella sanzione amministrativa di cui all'art. 27, comma 1 bis, della L.R. 24/2006, prevista da € 100,00 a € 600,00.

- p) Mancato rispetto dell'obbligo di installazione sistemi di contabilizzazione e termoregolazione.
Il Responsabile dell'impianto termico, come individuato dal D.P.R. 412/1993, che non rispetta le disposizioni emanate dalla Giunta regionale concernenti l'obbligo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c) della L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006, incorre nella sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro per ogni unità immobiliare dell'edificio servita dall'impianto, come previsto dall'art. 27, comma 1 ter, della L.R. 24/2006; tale sanzione, con il relativo introito, compete agli enti che effettuano i controlli di cui all'articolo 31, comma 3, della Legge 10/1991.
Alla medesima sanzione è soggetto il Responsabile di impianto che, pur avendo installato sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, non ne rispetti le indicazioni del corretto funzionamento e utilizzo.
- q) Mancato rispetto dell'obbligo di registrazione delle sonde geotermiche.
La mancata registrazione entro il termine di cui all'articolo 10, comma 4 della L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006 o la difformità dei dati rilevati rispetto a quelli oggetto di registrazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 27, comma 3 ter, della L.R. 24/2006, prevista da € 1.000,00 a € 10.000,00.
- r) Mancato rispetto dell'obbligo di richiesta autorizzazione delle sonde geotermiche.
L'installazione di sonde geotermiche in assenza di autorizzazione o in difformità rispetto all'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 27, comma 3 quater, della L.R. 24/2006, prevista da € 5 mila a € 30 mila oltre che, nel caso di assenza di autorizzazione, la messa fuori esercizio della sonda stessa.
- s) Mancata produzione dell'attestato di prestazione energetica.
L'aggiudicatario di un contratto servizio energia plus o il contraente che non ottempera all'obbligo di cui all'articolo 25, comma 4 quater del D. Lgs. 115/2008, incorre nella sanzione prevista dall'art. 27, comma 17 septies, della L.R. 24/2006, prevista da € 500,00 a € 2 mila.
- t) Mancata produzione della relazione tecnica o della diagnosi energetica.
Il responsabile dell'impianto termico che, in caso di sostituzione del generatore di calore, ristrutturazione o nuova installazione dell'impianto termico, ivi compreso il distacco dall'impianto centralizzato anche di un solo utente/condominio, non provvede a presentare al Comune la relazione o la diagnosi energetica prevista dal decreto regionale di attuazione della dgr 3868/2015 e s.m.i., è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 27, comma 13, prevista da € 1.000 a € 10.000;
- u) Mancato rispetto del divieto di riscaldamento di locali non abitati.
L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 3 bis, della L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 27, comma 13 bis, della L.R. 24/2006, prevista da € 250,00 a € 2.500,00, oltre ad ulteriori € 10,00 per ciascun metro cubo di volume lordo indebitamente climatizzato.
- v) Rifiuto pagamento contributi previsti per la dichiarazione.
Il soggetto richiedente che non partecipa agli oneri di cui all'articolo 9, comma 1 bis della L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006, incorre nella sanzione amministrativa di cui all'art. 27, comma 3 bis, prevista da € 50,00 a € 300,00.
- w) Mancato rispetto delle norme in materia di conduzione degli impianti termici civili.
Chi effettua la conduzione di un impianto termico civile di potenza termica nominale superiore a 232kW senza essere munito, ove prescritto, del patentino di abilitazione previsto dall'art. 287 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 15 Euro a 46 Euro, ai sensi dell'art. 288 comma 7 del medesimo decreto legislativo.

6. L'introito dei proventi relativi alle sanzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) k), l), m), n), o), p) q), t), u), v), w), spetta ai Comuni per gli impianti di riscaldamento ad uso civile ubicati nei comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti ed alle Province o alla Città Metropolitana per quelli ubicati nei comuni con popolazione pari o inferiore a 40.000 abitanti.
7. L'introito dei proventi relativi alle sanzioni di cui alle lettere r) e s) spetta alle Province o alla Città Metropolitana.
8. Per le sanzioni in oggetto, ai sensi degli articoli 17 e 19 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), titolare dell'azione è il Responsabile dell'Ente da cui dipende l'organo accertatore. I proventi spettano all'Ente accertatore. Per quanto non previsto dal presente punto si applicano le disposizioni della L.R. 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della Legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale).
9. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni dovranno essere utilizzati dalle Autorità competenti per sviluppare azioni inerenti alle presenti disposizioni.
10. Eventuali aggiornamenti delle sanzioni previste dalle leggi rispetto a quelle richiamate si intendono automaticamente recepiti in queste disposizioni.

31 Disposizioni finali

Ove non diversamente indicato, le presenti disposizioni entrano in vigore dal 1° agosto 2022, data di inizio della stagione termica 2022 – 2023.

Il tavolo tecnico ed il tavolo di coordinamento previsti al punto 24 delle disposizioni allegate alla dgr 3502/2020 assicurano la rappresentanza, rispettivamente, di operatori e di funzionari pubblici competenti anche in relazione alle disposizioni definite nel presente provvedimento.

Allegato 2**LINEE GUIDA PER L'USO DELLA BIOMASSA LEGNOSA NEGLI IMPIANTI TERMICI CIVILI****Le biomasse nel riscaldamento domestico**

L'impiego delle biomasse legnose per la produzione di energia contribuisce al raggiungimento degli obiettivi, assunti a livello internazionale, di un'economia a basse emissioni di carbonio entro il 2030.

Le emissioni inquinanti prodotte dagli impianti domestici a legna dipendono da numerosi fattori, e principalmente:

- dal tipo di apparecchi in cui avviene la combustione
- dalla completezza della combustione
- dalla tipologia di legna e dalle sue condizioni

Gli apparecchi più moderni producono, a parità di legna consumata, meno polveri fini, monossido di carbonio e composti organici volatili; la loro "convenienza" non è solo ambientale ma anche economica in quanto consumano meno legna per soddisfare lo stesso fabbisogno energetico.

Queste considerazioni, se da una parte inducono a confermare il ruolo della biomassa nella lotta ai cambiamenti climatici, dall'altra impongono sia l'adozione di requisiti specifici per il suo uso energetico sia la divulgazione di buone pratiche che consentano di minimizzare le emissioni.

Il decreto ministeriale 7 novembre 2017, n.186, ha classificato i generatori a biomassa fino a 500 kW, in 5 classi, attribuendo a ciascuna un numero di stelle. I generatori più performanti sono quelli a cinque stelle ma occorre precisare che sul mercato si trovano ormai generatori che hanno valori emissivi ancora inferiori rispetto alla soglia massima prevista per la classe 5 stelle. Anche l'apparecchio di migliore qualità, però, potrebbe provocare problemi, sia all'esterno che all'interno dell'abitazione, se non è correttamente installato e se il sistema di evacuazione dei fumi non è conforme alle regole previste dalla normativa tecnica di seguito indicata:

UNI EN 1443/05 Norma delle caratteristiche generali dei camini

UNI 10845/05 Norma dell'intubamento, il risanamento e le verifiche

UNI 10683/05 Norma per l'installazione di stufe e caldaie domestiche a biocombustibili solidi.

Occorre poi tener presente che una cattiva gestione, dovuta a un eccessivo carico di legna o a una carenza di aria, aumenta notevolmente la produzione di fuliggine e delle emissioni. L'eccessivo spessore della fuliggine che si crea all'interno dei condotti fumari, dovuto anche ad una scarsa pulizia, è uno dei più frequenti motivi di incendio: la fuliggine, infatti, è un ottimo combustibile e, grazie al flusso di aria, può velocemente incendiarsi, facendo fuoriuscire fiamme e faville. Il calore prodotto (che può arrivare anche a 800 – 1.000 °C) può causare crepe nelle pareti della canna e nei muri confinanti.

Infine, le polveri che si creano quando la legna brucia male contengono sostanze come gli idrocarburi policiclici aromatici e le diossine, che le rendono più tossiche e pericolose per la salute.

Di conseguenza, l'uso sicuro (per se stessi e per l'ambiente) della biomassa per riscaldamento, implica l'utilizzo di un apparecchio idoneo, correttamente installato, alimentato con biomassa di qualità e sottoposto periodicamente a manutenzione e pulizia.

Buone pratiche per l'uso di legna e pellet per riscaldamento

- a) Accendere il fuoco dall'alto, utilizzando gli accendi-fuoco o pezzetti di legna più piccoli e spaccati (no tondelli, ramaglie o carta). La legna va disposta collocando in basso i pezzi di maggiori dimensioni e via via quelli più piccoli, avendo comunque cura di non sovraccaricare il focolare. La carica deve essere accesa, dall'alto e non dal basso, ponendo accendi - fuoco in un castelletto formato con i pezzetti piccoli. In questo modo la combustione procede più lentamente ed è più controllata.
- b) Gestire in modo stabile la combustione, perché la produzione di inquinanti aumenta in caso di continui spegnimenti e accensioni del focolare. Caricare nuova legna quando si è formato un letto di braci, non mentre vi è ancora la fiamma. Lasciare spazio tra legna e pareti del focolare perché l'aria comburente

possa circolare. Per ridurre la quantità di calore, bisogna ridurre la quantità di legna caricata, non ridurre l'ingresso di aria, perché si genera più inquinamento. Per mantenere il calore più a lungo non si devono bruciare pezzi di grandi dimensioni ma privilegiare apparecchi con una massa in grado di accumulare a lungo il calore.

- c) Assicurare la quantità ottimale di aria, che contiene l'ossigeno necessario per una corretta combustione. I generatori e sistemi che prelevano in modo automatico la biomassa e l'aria sono più efficienti, per questo sono da preferirsi a quelli non automatici.
- d) Tenere sempre ben chiuso lo sportello dei generatori, per evitare di inquinare l'interno dell'abitazione. Se si sente odore di fumo, areare bene i locali e far controllare l'apparecchio e il tiraggio della canna fumaria.
- e) Collocare la stufa a ridosso di una parete interna o in mezzo ad un locale, non addossarla ad una parete perimetrale;
- f) Se si usa la legna, usare sempre legna vergine, non trattata. Non usare legna dolce, proveniente da conifere, pioppi, ontani, salici, ecc., poiché produce molto fumo e fuliggine; per lo stesso motivo, evitare di usare cassette della frutta o bancali, dato che sono prodotti con legno dolce.
- g) La legna da ardere più adatta è quella proveniente da querce, olmi, frassini, lecci e faggi; la legna di castagno può essere adatta solo se stagionata a lungo, in modo che il tannino si polimerizzi, evitando l'eccessiva produzione di fumo.
- h) Non bruciare mai giornali, cartoni, tetrapack, pezzi di mobili: la presenza di inchiostro, coloranti, vernici, anche se non sempre visibili, genera sostanze pericolose per la salute durante la combustione.
- i) Usare combustibili provenienti possibilmente da filiera locale, tracciabile. Se si usa la legna, assicurarsi che abbia un contenuto idrico inferiore al 20% (tale valore può essere facilmente rilevato con degli apparecchi di piccole dimensioni e di costi contenuti), poiché l'umidità in eccesso fa diminuire il potere calorifico del legno e non consente di raggiungere temperature sufficientemente elevate in camera di combustione. E' comunque bene portare in casa la legna il giorno prima del suo utilizzo.
- j) Se la legna viene stoccata per farla stagionare, metterla in un luogo che sia aperto almeno su tre lati ed aspettare due anni prima di bruciarla. Impiegare pezzi di piccole dimensioni, spaccati piuttosto che tondi. La qualità della legna può essere certificata secondo la norma UNI EN 17225-5.
- k) Verificare che la fiamma sia sempre vivace. La chiusura del flusso di aria durante la combustione allunga la durata della fiamma, ma a scapito di emissioni e rendimento. Inoltre si rischia la formazione di grumi di creosoto, simile al catrame, che può infiammarsi all'improvviso esplodendo e/o danneggiando localmente parti dell'impianto, fino a provocarne l'incendio. Chiudere l'aria per la combustione solo nel momento in cui rimane solo la brace senza fiamma, per far sì che la stufa si raffreddi lentamente.
- l) Controllare il fumo che esce dal camino. Dopo un quarto d'ora circa dall'avvio della combustione, il fumo diventa invisibile se l'accensione e la combustione sono state condotte correttamente. Un fumo scuro e denso in uscita dal camino è segno di una combustione non corretta e più inquinante. Una buona combustione produce fumi quasi invisibili all'uscita del camino, nessun odore sgradevole, poca fuliggine, cenere fine bianco-grigia, fiamma da blu a rosso chiaro. Se si sentono odori provenienti dalla combustione della legna, significa che la combustione non è corretta o non si sta usando legna vergine

Si ricorda che smaltire rifiuti in una stufa non solo danneggia se stessi e contamina l'ambiente, ma costituisce un reato di smaltimento illecito dei rifiuti (art. 256 del Testo Unico Ambientale) e di emissioni moleste per le persone (art. 674 codice penale). Anche bruciare le biomasse all'aperto è molto inquinante perché le condizioni di combustione non ottimali provocano, ancora di più, la formazione di composti molto tossici e cancerogeni come il benzo(a)pirene.